

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2960

Emendamenti Governo,
Relatori
e relativi
subemendamenti

25 novembre 2017

Subemendamento all'emendamento 9.1000

All'emendamento 9.1000, alla lettera a) dopo le parole: "e 35 milioni a decorrere dal 2020.", aggiungere le seguenti: "Inoltre, per il potenziamento delle attività connesse all'incremento dell'offerta formativa di tipo laboratoriale e per i correlati investimenti in conto capitale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro nell'anno 2019 e di 15 milioni di euro nell'anno 2020".

Conseguentemente aggiungere infine:

"Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (2) Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni, limitatamente alle spese in conto capitale:

2019

CP: -15.000.000;


CS: -15.000.000;

2020

CP: -15.000.000;

CS: -15.000.000;

SANTINI



9.1000/1

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 9.1000

ARTICOLO 9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- i. sostituire la parola "Ministero", con la seguente: "**Ministro**";
- ii. sostituire le parole " del Lavoro e della Politica Sociale", con le seguenti: "**del Lavoro e delle Politiche Sociali**";
- iii. *dopo le parole* " del Lavoro e della Politica Sociale " inserire le seguenti: **nonché del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno** ".




9.1000/2

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 9.1000

ARTICOLO 9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Alla lettera b), dopo le parole "sono integrati gli standard organizzativi", aggiungere la seguente:

"*qualitativi*".



9.1000/3

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 9.1000

ARTICOLO 9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Alla lettera b), sostituire le parole "l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento", con le seguenti:

"l'offerta formativa alle mutate esigenze del mercato del lavoro".




9.1000/4

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 9.1000

ARTICOLO 9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Alla lettera b), sostituire le parole "l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento", con le seguenti:

"l'offerta formativa alle esigenze delle imprese".



9.1000/5

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "5 milioni di euro nell'anno 2018, 15 milioni nell'anno 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020" sono sostituite dalle seguenti: " 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni nell'anno 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020".
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico nonché del Ministero del Lavoro e della Politica Sociale sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo industria 4.0"

Conseguentemente

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2018:-

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2019:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2020:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

9.1000




1/2

Relazione tecnica

La proposta dispone una modifica all'articolo 9 comma 1 che incrementa, di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, le risorse già stanziare per favorire l'offerta formativa e quindi lo sviluppo di competenze correlate al processo Industria 4.0.

Si prevede poi l'aggiunta di un comma alla fine dell'articolo, il 2-bis che prevede un DPCM per integrare gli standard formativi alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0.

Alla copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse della Missione: *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, Programma: *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* del Ministero dello sviluppo economico relativamente all'autorizzazione di spesa di cui al fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto legge n. 66/2014.




La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017



9.1000

2/2

AS 2960

Subemendamento all'emendamento 21.1000

RUTA *Ruta*

All'emendamento 21.1000 aggiungere in fine i seguenti commi:

"2-bis. Per l'anno 2018 le regioni, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono disporre la prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori del comparto bieticolo saccarifero che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga e abbiano operato in un'area di crisi industriale non complessa.

2-ter. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 1.200.000;

2019: - -- ;

2020: - -- .

21.1000 / 1

AS 2960

Subemendamento all'emendamento 21.1000

RUTA *note*

All'emendamento 21.1000 aggiungere in fine i seguenti commi:

"2-bis. Per i lavoratori del comparto bieticolo saccarifero in mobilità in forza di precedente rapporto di lavoro con aziende ricadenti nel territorio di aree di crisi semplici, le Regioni possono disporre, previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2018, anche in deroga alla legislazione vigente, la concessione del trattamento di mobilità in deroga fino ad un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità.

2-ter. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 1.200.000;

2019: - -- ;

2020: - -- .

21.1000/2

**SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 21.1000**

Aggiungere il seguente comma:

2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n 22 è aggiunto il seguente:

"2. Sono altresì destinatari della NASpl gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrare nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 delle Legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione "agricola".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».

 MILLO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

21.1000 / 3

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.1000 DEL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art.

88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

 BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.1000/4

AS 2960

Subemendamento__

Emendamento 21.1000

Aggiungere in fine il seguente comma:

2.bis All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"2. Sono altresì destinatari della NASpl gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrato nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 delle Legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola".

Aldo Di Biagio



21.1000/5

AS 2960

Emendamento

All'art. 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie non utilizzate, anche alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), nella misura pari all'ultimo importo percepito".

Relazione tecnica

L'emendamento consente di destinare le risorse finanziarie disponibili anche per la prosecuzione dei trattamenti NASPI a beneficio di quei lavoratori che alla data del 1° gennaio 2018 risultino beneficiari dell'indennità mensile di disoccupazione NASPI, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale previsione consente di garantire la prosecuzione dell'indennità di disoccupazione a favore di quei lavoratori che, non avendo potuto beneficiare del trattamento di mobilità, a seguito dell'abrogazione dell'istituto a decorrere dal 1 gennaio 2017, sarebbero altrimenti estromessi, nel 2018, dalla prosecuzione di qualsiasi misura di sostegno al reddito. La norma, pertanto, sana la disparità di trattamento tra quei lavoratori già beneficiari di un precedente trattamento di mobilità ordinaria e/o in deroga, e quelli che, essendo stati licenziati in vigore della nuova normativa, hanno potuto accedere esclusivamente alla NASPI.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

21.1000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
23-NOV. 2017
Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]



SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 9, l'adozione definitiva del decreto per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.

e, di conseguenza, al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: "in relazione all'età anagrafica" aggiungere le seguenti: ", in base al genere"
- b) le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2018";

e, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-*ter*, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) dopo il comma 12-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"12-*ter-bis*. La Commissione tecnica di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, accerta, a decorrere dell'anno 2019, entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di

vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

12-ter-ter. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dal Governo con la relazione annuale di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma *12-ter*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi *12-ter-bis* e *12-ter-ter* sono resi disponibili entro il 10 luglio 2018.

12-ter-quater. I criteri di adeguamento indicati ai commi *12-bis* e *12-ter* e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma *12-bis* sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi *12-ter-bis* e *12-ter-ter*:"

d) al comma *12-quater*, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

e, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 01 e 5-bis, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma *13-ter*.

13-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento».

13-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma *13-ter* eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 01 e 5-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000 / 4



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHENO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000/1

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 9, l'adozione definitiva del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.

e, di conseguenza, al comma 9, le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2018".

e, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 13-*ter*.

13-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento».

13-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-*ter* eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



DE RETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO


21.0.1000/2

AS 2960

Sub emendamento

21.0.1000

COMAROLI, ARRIGNONI



–Premettere il seguente comma: “01. In deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsto dal medesimo comma 12-bis deve essere emanato il 30 giugno 2018”.

21.0.1000/3

Puglia

21.0.1000/4

-Submendamento- AS 2960

Ex em 23:0.35

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

1/2

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000:

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0.1000/4

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Sostituire il comma 13 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il seguente:

"1. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sono aggiornati con cadenza annuale. La variazione della speranza di vita relativa all'anno di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra il valore dell'anno di riferimento rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Gli adeguamenti annuali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i 30 giorni. Gli stessi adeguamenti vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativo all'anno di riferimento."

e, aggiungere i seguenti commi:

"1-bis. I riferimenti al triennio, di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi riferiti ad una cadenza annuale. Al citato comma 12-ter, le parole: " e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita." sono soppresse.

1-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis."

e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

DE RETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000 / 5

1/2

AS 2960

Sub emendamento

21.0.1000

COMAROLI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 24, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, le parole: "con decorrenza 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "con decorrenza 2021".

Conseguentemente, all'onere pari a 2.400 milioni di euro annui decorrenti dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

21.0.1000 / 6

2/2

21.9.1000/6

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019.».

Catalfo

A.S. 2960 - SUBEMENDAMENTO

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «1 gennaio 2021», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «1 gennaio 2027, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2023-2024 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2023 e 2024 rispetto al valore registrato nell'anno 2022.»

b) al comma 2, sostituire le parole da: «non trova», fino alla fine del comma, con le seguenti: «non trovano applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli adeguamenti alla speranza di vita stabiliti per gli anni dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

21.0.1000 / 7

H2

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0.1000/7

2/2

AS 2960

Sub emendamento

21.0.1000

COMAROLI, ARRIGNONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell'anno 2016" inserire il seguente periodo: "Se la variazione della speranza di vita dovesse risultare negativa, con il medesimo decreto di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 viene effettuata una modifica dell'età anagrafica, al fine di ridurre l'età pensionabile."

Conseguentemente, all'onere pari a 2.400 milioni di euro annui decorrenti dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

21.0.1000 / 8

2/2

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019.».

21.0.1000/8

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000

 GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo-21.0.1000 capoverso Articolo-21-bis, -al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole «non possono in ogni caso superare i tre mesi» con le seguenti: «non possono in ogni caso superare mediamente i tre mesi rapportati alla totalità delle professioni»

21.0.1000/9

Catalfo

Subemendamento AS 2960

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tre mesi», con le seguenti: «un mese»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0.1000/10

11,

~~SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO~~

Al comma 1, lettera b), sostituire, ove ricorrono, le parole: "tre mesi" con le seguenti: "un mese",

e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000/11

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1009 DEL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), le parole: "gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi" sono soppresse.

e, di conseguenza, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita." sono soppresse.

e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1009/12

Catalfo

21.0.1000/13

Subemendamento AS 2960

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2018".»

b) al comma 9, sostituire le parole: «entro il 30-settembre 2018», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2018».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: ---

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

1/2

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0.1000/13

Catalfo

21.0.1000/14

Subemendamento AS 2960

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è rinviata al 30 settembre 2018.»
- b) al comma 9, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2018», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2018».

Conseguentemente:

- a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

1/2

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0.1000/18

ek

Subemendamento - AS 2960

Ex em. 23.0.47

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:—

"d-bis) personale marittimo di cui all'articolo 114, primo comma, lettera a), del codice della navigazione;

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".»

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art. 88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

21.0.1000/15

1/2

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0.1000 / 15

Subemendamento - AS 2960

Ex em. 23.0.44

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000 paragrafo "art. 21-bis", apportare le-seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c); d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".»

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c); d) e d-bis),»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

21.0.1000 / 16

1/2

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0.1000/16

212

Donno

Subemendamento - AS. 2960.

DONNO, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;"

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite; ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".»

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

21.0.1000 / 17

1/2

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: -

2018: -20.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0.1000/17

212

Subemendamento AS 2960

Ex em. 22.0.34

GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1; dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) conducenti di mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.;

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".»

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), all'allegato C, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:

"M-bis. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo."»

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

21.0.1000/18

1/2

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

21.0.1000/18

212

Subemendamento - AS. 2960

Ex em. 23.0.39

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".»

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

21.0.1000/19

1/2

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:—

2018: -20.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000.

21.0.1000/19

Submendamento - AS 2960

Ex em. 23.0.34

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:-

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

21.0.1000/20
1/2

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0. 1000/20

2/2

Papini

Subemendamento - AS 2960

Ex em 23.0.46

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto".»

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma. Al personale addetto alle mansioni di cui al primo periodo del presente comma, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 8 del presente articolo.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al

21.0.1000 / 21

1/2

primo periodo, le parole: " sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive devuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0. + 1000 / 21

2/2

Puglia

Subemendamento - AS 2960

Ex em. 23.0.38

PAGLINI, PUGLIA, BOFFICI, CATALEO

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 14, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi", sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999."».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione-deducibilità interessi passivi banche-e-assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

21.0.1000/22

1/2

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.8.1000/22

2/2

El. 0.1000/23

Subemendamento AS 2960

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis: All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16 è abrogato.

1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 12-quinquies è abrogato»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art. 88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

Catalfo

A.S. 2960 - SUBEMENDAMENTO

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sopprimere le parole: «, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3,»
- b) sopprimere i commi da 3 a 8.

Conseguentemente:

- a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0.1000 / 24

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

2-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000/25



21.0.1000/26

A.S. 2960 - SUBEMENDAMENTO

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1/2

2018: -30.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0.1000/26

2/2

Catalfo

21.0.1000/27

A.S. 2960 - SUBEMENDAMENTO

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1/2

2018: -30.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0.1000/27

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000-

 GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER,
CERVELLINI, FORNARO-

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole "che svolgono da almeno sette anni" con le seguenti: "che hanno svolto per almeno sette anni".

- dopo le parole "allegato A" aggiungere le seguenti: ", ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento, "

21.0.1000/28

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: "che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento" con le seguenti: "che hanno svolto per almeno sette anni"

e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000/29

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: "che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento" con le seguenti: "che hanno svolto per almeno sette anni"

e, conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis

(Web Tax)

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

Art. 1-bis

(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)

1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3% calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale:

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni

di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 8.




DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000/30

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000

 GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, al comma 3, lettera a), sostituire le parole "che svolgono da almeno sette anni" con le seguenti: "che hanno svolto per almeno sette anni".

21.0.1000/31

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000


~~Bonfrisco~~

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «che svolgono» aggiungere le seguenti: «da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero».

Conseguentemente

All'articolo 92 comma 1, sostituire le parole "è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro" con le seguenti:


"è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro".

BONFRISCO


21.0.1000/32

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000


**GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER,
CERVELLINI, FORNARO**

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «che svolgono» aggiungere le seguenti: «da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero»

Conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018 - 50.000.000

2019 - 50.000.000

2020 - 50.000.000

21.0.1000/33

AS 2960

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 21.0.1000 GOVERNO

BENCINI, URAS

All'allegato A, sostituire la lettera F), con la seguente: "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere, operatori socio sanitari, con lavoro organizzato in turni, inteso per turno anche quello diurno che ruota sui sette giorni e festività".

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Dee".

21.0.1000/314

AS 2960

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 21.0.1000 GOVERNO

BENCINI, URAS

All'allegato A, lettera F), aggiungere infine le seguenti parole: "inteso per turno anche quello diurno che ruota sui sette giorni e festività".

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bencini' written in a cursive style.

21.0.1000/35

A.S. 2960
subemendamento

Sum

~~SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA~~

All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, sostituire la lettera H con la seguente:

«H. Insegnanti della scuola dell'infanzia, educatori degli asili nido, e insegnanti di sostegno didattico che abbiano conseguito la specializzazione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»


21.0.1000/36

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 21.0.1000

All'Allegato A, sostituire la lettera H, con la seguente: "Insegnanti della scuola dell'infanzia, educatori degli asili nido ed insegnanti della scuola primaria":

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.


Sen. Anitoni

21.0.1000/37

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Al comma 3, lettera a), alla Tabella A allegata, dopo la lettera Q, aggiungere la seguente:

"R. Lavoratori dell'industria manifatturiera addetti alle catene di montaggio"

e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000 / 38

SUBEMENDAMENTO

~~EMENDAMENTO 21.0.1000~~

All'Allegato A, aggiungere in fine la seguente lettera:

«Q-bis. Invalidi per malattie oncologiche o degenerative, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità di almeno 74 per cento»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

Sen. Anitori




21. 0. 1000 | 39

Subemendamento
Emendamento 21.0.1000

All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, alla lettera Q aggiungere in fine le seguenti parole: " e lavoratori subacquei".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92

Aldo Di Biagio



21.0.1000/40

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: "anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni" con le seguenti: "anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni"

e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000 | 41

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

~~Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: "anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni" con le seguenti: "anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni "~~

~~e, conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:~~

~~Art. 84-bis~~

~~(Web Tax)~~

~~1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:~~

~~Art. 1-bis~~

~~(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)~~

~~1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3% calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.~~

~~2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.~~

21.0.1000/42

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 140, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.


6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 8.


DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BAROZZINO, FORNARO, BOCCHINO,
GATTI, CERVELLINI, PEGORER, DE CRISTOFARO, MINEO,

21.0.1000/42

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000


GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 21.0.1000, capoverso Articolo 21-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «almeno 30 anni» con le seguenti: «almeno 20 anni»;
- b) alla lettera b), sostituire le parole: «almeno 30 anni» con le seguenti: «almeno 20 anni».

Conseguentemente all'articolo 85 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. Dopo l'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

*«Articolo 88-bis
(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66"

Conseguentemente:

2-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";
- b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole "250 milioni di euro" con le seguenti: "150 milioni di euro", nonché le parole "330 milioni di euro" con le seguenti: "230 milioni di euro"

21.0.1000/43

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000

Bonfrisco

All'emendamento Governo 21.0.1000, capoverso Articolo 21-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:


- a) *alla lettera a), sostituire le parole: «almeno 30 anni» con le seguenti: «almeno 20 anni»;*
- b) *alla lettera b), sostituire le parole: «almeno 30 anni» con le seguenti: «almeno 20 anni».*

Conseguentemente

All'articolo 92 comma 1, sostituire le parole " è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro" con le seguenti:

" è incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro".

BONFRISCO



21.0.1000/46

21.0.1000

A.S. 2960 - SUBEMENDAMENTO

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 anni», con le seguenti: «20 anni»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0.1000/45

AS 2960

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 21.0.1000 GOVERNO

BENCINI, URAS

Al capoverso <<Articolo 21-bis>>, comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:

“salvo per gli infermieri turnisti per i quali non si applica il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento”.



21.0.1000 / 4.6

AS 2960

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 21.0.1000 GOVERNO

BENCINI, URAS

Al capoverso <<Articolo 21-bis>>, comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:

“salvo per gli infermieri turnisti notturni per i quali non si applica il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento”.



21.0.1000/67

AS 2960

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 21.0.1000 GOVERNO

BENCINI, URAS

Al capoverso <<Articolo 21-bis>>, comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:

“salvo per gli infermieri turnisti per i quali il limite dei sette anni non si applica nei dieci precedenti il pensionamento”.



21.0.1000/48

AS 2960

SUBEMENDAMENTO
-EMENDAMENTO 21.0.1000 GOVERNO

BENCINI, URAS

Al capoverso <<Articolo 21-bis>>, comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:

“salvo per gli infermieri turnisti notturni per i quali il limite dei sette anni non si applica nei dieci precedenti il pensionamento”.



21.0.1000/49

AS 2960

Subemendamento a em. 21.0.1000

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. ai coltivatori diretti proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17.»

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PALERMO

SEN. PANIZZA

21.0.1000/150

Adp

Subemendamento AS.2960-

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma-3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 179, alla lettera d), le parole: "36 anni", sono sostituite con le seguenti: "30 anni";
- b) al comma 199, alinea, le parole: "41 anni", sono sostituite con le seguenti: "30 anni".»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000:

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000-

21.0.1000/51

21.0. 1000/52

Subemendamento AS 2960

CATALFO; PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0:1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1; comma 199, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: "41 anni", sono sostituite dalle seguenti: "30 anni"»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

21.0.1000/53

Subemendamento AS 2960

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "36 anni", sono sostituite dalle seguenti: "30 anni".»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000.



Subemendamento AS 2960

Ex em. 22.0.16

GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), all'allegato C, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:

«M-bis. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.»»

Conseguentemente dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

21.0.1000/56


Subemendamento all'emendamento 21.0.1000 del Governo

Dopo il comma-4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 179, lettera a), dopo le parole: "procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604," sono inserite le seguenti: "ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi".

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 32 mln di euro per il 2018, 37,4 mln di euro per il 2019, 32,2 mln di euro per il 2020, 22,7 mln di euro per il 2021, 8,4 mln di euro per il 2022 e 0,6 mln di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

BUEMI



LONGO F.G.

ORELLANA

21.0.1000 / 55

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

5-ter. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 5-bis, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

5-quater. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

quinqües
5-sexies. Per il riconoscimento dei benefici previsti dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater.

e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000 (56)

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

5-ter. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

5-quater. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

21.0.1000/57

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine del riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione distribuendo nell'arco dell'intero anno lavorativo la contribuzione versata per i periodi lavorati dai lavoratori con contratti di part-time verticale ciclico, i contributi da accreditare a tali lavoratori sono riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, anziché esser versati solo in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.

5-ter. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite di una spesa annua pari a 50 milioni di euro, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis.

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'art. 92 della presente Legge.


PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO

21. 0. 1000 / 58

Sub Emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

~~"5-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i «caregiver familiari», come definiti alla lettera G-Bis di cui all'allegato A, il requisito anagrafico è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni, purché siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. In ogni caso, per i caregiver familiari, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.;~~

~~5-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 5-bis, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai caregiver familiari, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori».~~

Conseguentemente

All'allegato A dopo la lettera "G" inserire la seguente:

~~"G-bis. Caregiver Familiare ovvero il prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua».~~

Conseguentemente

~~All'articolo 92 comma 1, sostituire le parole "è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018" con le seguenti: "è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018".~~

Al primo conseguentemente dell'emendamento 21.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

1. La lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al comma 1 sostituire le parole: "e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: ", di 241,3 milioni di euro per l'anno

21.0.1000/59

1/2

2019, di 271,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 270,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 259,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 214,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 199,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 250 milioni di euro per l'anno 2026 e di 231,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

Bignami, Uras

Bignami

21.0 1000/59

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0.1000 DEL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserite il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Anzianità di servizio*). -- 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai

fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

- e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 13-ter.

13-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento".


13-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, nel limite di cui al comma 13-bis, del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».



PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO

21.0.1000/60

2/2



21.0.1000/61

Subemendamento- AS 2960

Ex em. 23.0.40

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni; al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da F a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

1/2


b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

~~21.0.1000/61~~



21.0.1000 / 62

SUBEMENDAMENTO- AS. 2960

Ex em. 23.0.41

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

1/2

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0.1000/62

Puglia

Subemendamento - AS 2960

Ex em. 23.0.43

PUGLIA, CATALFO

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni) -

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

21.0.1000 / 63

12

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0.1000/63

2/2

21.0.1000/64



Subemendamento - AS 2960

Ex em. 23.0.39

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesco-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

21.0.1000 / 65

A.S. 2960 - SUBEMENDAMENTO

Catalfo, Puglia, Paglini, Bulgarelli, Lezzi, Mangili


All'emendamento 21.0.1000, art. 21-bis, sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, nonché il compito di classificare e comparare, a livello comunitario e internazionale, la spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

Conseguentemente sopprimere il comma 12.

A.S. 2960

~~Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000~~


GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle attività lavorative prendendo a riferimento la classifica delle professioni Istat, nonché l'età anagrafica e le condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di conseguire l'obiettivo di differenziare l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico legato alla speranza di vita tenendo conto della gravosità delle attività lavorative."

21.0.1000/66

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000

 GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle attività lavorative prendendo a riferimento la classifica delle professioni Istat, nonché l'età anagrafica e le condizioni soggettive dei lavoratori."

21.0.1000/67

Submendamento A.S. 2960

ORELLANA

Emendamento 21.0.1000

V-bis

All'emendamento 21.0.1000, capoverso: «articolo 21», al comma 9, dopo le parole: «studiare la gravosità», inserire le seguenti: «e la pericolosità».



21.0.1000/68

A.S. 2960

~~Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000-~~


GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 21.0.1000; capoverso Articolo 21-bis, al comma 9, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

“Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla speranza di vita di cui al comma 1, la Commissione ha altresì il compito di studiare un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che preveda un aumento minimo per gli operai, artigiani e personale non qualificato ed un aumento più elevato per le professioni qualificate e tecniche così come individuate dalla nuova edizione della classificazione delle professioni-Istat (2013).”

21.0.1000/69

AS.2960

Sub emendamento

21.0.1000

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: "ed è composta da" inserire la seguente: "otto" e dopo la parola: "designati" inserire la seguente: "ognuno"

21.0.1000/70

AS 2960.

Sub emendamento

21.0.1000

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "da rappresentanti" con le seguenti: "da due rappresentanti ciascuno" e dopo la parola: "designati" inserire la seguente: "ognuno".

21.0.1000/71

AS 2960


Sub Emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, apportare le seguenti modifiche:

Al comma 9, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a. sostituire la parola "maggiormente" con la parola "comparativamente";
- b. dopo le parole " e dei lavoratori," aggiungere le seguenti "e dei rappresentanti del Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi,".

Bignami, Uras



21.0.1000/79

AS.2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 21.0.1000

ARTICOLO 21-BIS


 MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 9, dopo il terzultimo periodo, inserire il seguente:

"La Relazione, e le conclusioni in essa contenute, sono funzionali all'introduzione, annualmente e con legge di bilancio, di disposizioni legislative finalizzate al miglioramento nei luoghi di lavoro delle occupazioni particolarmente gravose, nonché al miglioramento delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale."



21.0.1000/73



SUBEMENDAMENTI AS.2960

Art. 21.

Ex em. 21.0.27

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto e malati di patologie asbesto correlate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo è determinata nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

9-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011 si applicano anche ai lavoratori che sono stati professionalmente esposti ad amianto, con riconoscimento da parte dell'INAIL, ovvero in sede giudiziaria, e che hanno contratto patologia asbesto-correlata, riconosciuta dall'INAIL, ovvero certificata dalle unità operative di medicina del lavoro delle USL e dei Policlinici universitari".

9-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle vittime dell'amianto, sono stabiliti i criteri in base ai quali l'INPS provvede all'adozione degli interventi di cui ai commi 9-bis e 9-ter del presente articolo.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art. 88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

21.0.1000/74



Subemendamento - AS 2960

Ex em. 23.0.48.

PUGLIA, PAGLINI, CATALFO

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b)".

b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS). - L. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi

prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6".

c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica".

d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: ", anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art. 88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

21.0.1000/75 2/3

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0.1000/75

Catalfo

21.0.1000/76

Subemendamento AS 2960

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 per i titolari di reddito derivante da pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ovvero di assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché per i titolari di pensioni minime Inps e per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti, l'importo della pensione o dell'assegno minimo è incrementato, per tredici mensilità, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato A-bis.»

Conseguentemente,

a) aggiungere il seguente allegato:

Allegato A-bis
(articolo 21-bis, comma 9-bis)

Totale componenti	-Adulti (>14 anni)	-Ragazzi (<14 anni)	Scala OCSE modifica		Erogazione
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile
1	1	0	1	€ 9.360	€ 780
2	1	1	1,3	€ 12.168	€ 1.014
2	2	0	1,5	€ 14.040	€ 1.170
3	1	2	1,6	€ 14.976	€ 1.248
3	2	1	1,8	€ 16.848	€ 1.404
4	1	3	1,9	€ 17.784	€ 1.482
3	3	0	2	€ 18.720	€ 1.560
4	2	2	2,1	€ 19.656	€ 1.638
5	1	4	2,2	€ 20.592	€ 1.716
4	3	1	2,3	€ 21.528	€ 1.794
5	2	3	2,4	€ 22.464	€ 1.872
4	4	0	2,5	€ 23.400	€ 1.950
6	1	5	2,5	€ 23.400	€ 1.950
5	3	2	2,6	€ 24.336	€ 2.028
6	2	4	2,7	€ 25.272	€ 2.106
5	4	1	2,8	€ 26.208	€ 2.184
7	1	6	2,8	€ 26.208	€ 2.184
6	3	3	2,9	€ 27.144	€ 2.262
5	5	0	3	€ 28.080	€ 2.340

rk

7	2	5	3	€ 28.080	€ 2.340
6	4	2	3,1	€ 29.016	€ 2.418
7	3	4	3,2	€ 29.952	€ 2.496
6	5	1	3,3	€ 30.888	€ 2.574
7	4	3	3,4	€ 31.824	€ 2.652
6	6	0	3,5	€ 32.760	€ 2.730
7	5	2	3,6	€ 33.696	€ 2.808
7	6	1	3,8	€ 35.568	€ 2.964
7	7	0	4	€ 37.440	€ 3.120

b) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0.1000/76
212

21.0.1000 / 77

Subemendamento AS 2960

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'alinea, dopo le parole: "sistema contributivo", sono aggiunte le seguenti: "e, limitatamente alla lettera c), anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto".»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

C. Ades

21.0.1000/78

Subemendamento AS 2960

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 21.0.1000

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, al comma 34, dopo la parola: "integrativa," sono aggiunte le seguenti: "socio-assistenziale, di sostegno all'esercizio della libera professione, nonché di welfare,"; e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti per le finalità di cui al presente comma."

10-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 34 è inserito il seguente: "34-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere a carico dei bilanci dei rispettivi enti privati, nelle forme e con le modalità previste dai relativi statuti."

~~MILÒ, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI~~

Relazione illustrativa

Comma 1: si autorizzano gli enti previdenziali privatizzati a predisporre altre forme di tutela in materia socio-assistenziale e di welfare in favore degli iscritti, nel rispetto degli equilibri finanziari delle rispettive gestioni, consentendo agli enti di operare a tutela della professione e del flusso contributivo. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni circa il rispetto dell'equilibrio di bilancio di dette gestioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del Dlgs 509/1994, volto ad assicurare la stabilità finanziaria delle gestioni nel rapporto tra patrimonio netto e prestazioni erogate.

Alla luce di tale vincolo, come già evidenziato nella nota del servizio del bilancio del Senato n. 75/2004 sul DDL 2058 (Norme in materia previdenziale e delega al governo - L. 243/2004), e trattandosi di soggetti di diritto privato, la norma non riveste profili di ordine finanziario. In relazione alla natura giuridica di detti enti, infatti, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto il meccanismo di contribuzione è a totale carico degli iscritti, e gli enti previdenziali privatizzati non sono assoggettati alle operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità aperte presso il servizio di tesoreria unica dello Stato per gli enti e gli organismi pubblici, di cui legge n. 20.10.1984, n.720.

Comma 2: allo scopo di monitorare e assicurare la stabilità e l'equilibrio di bilancio e la tutela previdenziale a lungo termine, anche ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art.3, comma 12, della legge 335/1995, nonché in attuazione dell'ordine del giorno n.9/4135-A/55 accolto dal Governo, nella seduta del 9 marzo 2017, in sede di esame del disegno di legge recante "Misure per il lavoro autonomo" (AC 4135), approvato in via definitiva. (L. 81/2017), si prevede l'istituzione di appositi organismi di monitoraggio, analisi e valutazione dell'andamento dei flussi finanziari, delle retribuzioni, delle prestazioni e delle contribuzioni, nonché delle dinamiche del mercato del lavoro, anche in ambito comunitario, delle professioni ordinistiche.

21.0.1000/79

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 21.0.1000

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, depositate a qualsiasi titolo presso un depositario, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

10-ter. L'inclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente per finalità di natura statistico-economica. Ad essi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nel predetto elenco, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art.1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art 92, comma 1, della presente legge."



MILCO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI.

21.0.1000/80

AS 2960

Sub'emendamento

21.0.1000-

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: "ed è composta da" inserire la seguente: "sei" e dopo la parola: "designati" inserire la seguente: "ognuno"

21.0.1000/81

AS 2960

Sub: emendamento

21.0.1000

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: "da rappresentanti" con le seguenti: "da due rappresentanti ciascuno" e dopo la parola: "designati" inserire la seguente: "ognuno"

21.0.1000/82

Submendamento A.S. 2960

ORELLANA


Emendamento 21.0.1000

All'emendamento 21.0.1000, capoverso: «articolo 21», al comma 12, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», inserire le seguenti: «Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione».



21.0.1000/83

27.0.1000/84



Subemendamento - AS 2960

Art. 23

~~Ex em. 23.0.37~~

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995 n. 335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando i limiti di cui al comma 10, dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia delle finanze, sono determinati le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

12-ter. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistico presso gli enti di cui al comma 12-bis, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando i contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed è erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.

12-quater. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il ricongiungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole del commi 12-bis o 12-ter.

12-quinquies. La Pensione integrativa di cui al comma 12-ter, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

12-sexies. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.

12-septies. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

1/2

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

21.0.1000/84

2/2

Cappelloni

21.0.1000/85

Subemendamento - AS 2960

Ex em 23.0.45

CAPPELLETTI, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma-13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS che, in base alle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in data antecedente al 1° gennaio 1996 hanno richiesto ed ottenuto la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quelle citate possono richiedere il rimborso dell'importo dei contributi previdenziali eccedenti la riserva matematica, rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

Catalfo

21.0.1000/86

Subemendamento – AS 2960

Ex em. 38.13

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 13, aggiungere il seguente:


«13-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, *il primo periodo è sostituito con il seguente:* "All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000



21.0.1000/87

Subemendamento – AS 2960

Ex em. 38.0.14

CATALFO, CRIMI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-ter:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", aggiungere le seguenti: ", della pensione privilegiata"
 - 2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento agli eventi accertati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."
- b) sopprimere il comma 2-quinquies.»

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000

Catalfo

21.0.1000/88

Emendamento – AS 2960

Ex em. 38.0.15

CATALFO, CRIMI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

-All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis", dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, primo periodo, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono aggiunte le seguenti: ", della pensione privilegiata".»

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000:

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000

SUBEMENDAMENTO

-EMENDAMENTO 21.0.1000-

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al capoverso "Articolo 21-bis" aggiungere il seguente comma:

"14. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sostituire la parola "quattro" con la seguente "sette"."

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a modificare l'art. 4, comma 2 della legge n. 92/2012 con l'elevazione da 4 a 7 anni del periodo di accompagnamento alla pensione nei casi di eccedenza del personale.

L'accoglimento della proposta assumerebbe particolare rilevanza nell'attuale fase di cambiamento tecnologico, per fronteggiare nelle Aziende l'impatto dell'evoluzione digitale e della robotica sul lavoro tradizionale e per fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali rilevanti nella transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo

L'ampliamento del periodo di accompagnamento alla pensione da 4 anni a 7 anni del citato art. 4, i cui oneri ricadono esclusivamente sull'Azienda, è finalizzato a realizzare, in modo non traumatico, il corretto dimensionamento degli organici e a creare le condizioni di ricambio generazionale

Per le Aziende con più di 15 dipendenti, il citato art. 4 prevede che con accordo sindacale con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, i datori di lavoro si impegnino a corrispondere ai dipendenti interessati, tramite l'INPS, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a versare la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, entro un periodo massimo di 4 anni dalla cessazione del rapporto.

L'ampliamento proposto si attua senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica, in quanto misura a carico del datore di lavoro e si realizza mediante accordo sindacale e con la condivisione di ogni dipendente interessato (è sempre necessario l'accordo individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro). Analoghe previsioni di ampliamento dell'accompagnamento alla pensione sono state recentemente previste per il mondo bancario (ove non operano gli ammortizzatori sociali ma i fondi di solidarietà) mediante specifici interventi legislativi (art 12, DL n. 59/2016, art. 1 cc. 234, 237, legge n. 232/2016), che hanno esteso da 5 a 7 anni, per gli anni dal 2016 al 2019, le misure previste dai fondi di solidarietà del credito (che operano come l'art. 4) per i lavoratori in vista del raggiungimento dei requisiti pensionistici. In tal modo si fornisce al datore di lavoro in caso di esuberi ulteriori strumenti "sostenibili" finalizzati a supportare gli impatti che il cambiamento tecnologico determina nelle Aziende impegnate a gestire in modo non traumatico problematiche di eccedenze favorendo altresì il ricambio generazionale.

21.0.1000/89

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 21-0.1000

All'articolo 21-*bis* è aggiunto il seguente comma:

“14. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sostituire la parola “quattro” con la seguente “sette”.”


QUAGLIARIELLO

21.0.1000/90

**SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 21.0.1000**

All'articolo 21-bis, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sostituire la parola "quattro" con la seguente "sette"."

MILIO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a modificare l'art. 4, comma 2 della legge n. 92/2012 con l'elevazione da 4 a 7 anni del periodo di accompagnamento alla pensione nei casi di eccedenza del personale.

L'accoglimento della proposta assumerebbe particolare rilevanza nell'attuale fase di cambiamento tecnologico, per fronteggiare nelle Aziende l'impatto dell'evoluzione digitale e della robotica sul lavoro tradizionale e per fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali rilevanti nella transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo.

L'ampliamento del periodo di accompagnamento alla pensione da 4 anni a 7 anni del citato art. 4, i cui oneri ricadono esclusivamente sull'Azienda, è finalizzato a realizzare, in modo non traumatico, il corretto dimensionamento degli organici e a creare le condizioni di ricambio generazionale.

Per le Aziende con più di 15 dipendenti, il citato art. 4 prevede che con accordo sindacale con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, i datori di lavoro si impegnino a corrispondere ai dipendenti interessati, tramite l'INPS, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a versare la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, entro un periodo massimo di 4 anni dalla cessazione del rapporto.

L'ampliamento proposto si attua senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica, in quanto misura a carico del datore di lavoro e si realizza mediante accordo sindacale e con la condivisione di ogni dipendente interessato (è sempre necessario l'accordo individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro). Analoghe previsioni di ampliamento dell'accompagnamento alla pensione sono state recentemente previste per il mondo bancario (ove non operano gli ammortizzatori sociali ma i fondi di solidarietà) mediante specifici interventi legislativi (art 12, DL n. 59/2016, art. 1 cc. 234, 237, legge n. 232/2016), che hanno esteso da 5 a 7 anni, per gli anni dal 2016 al 2019, le misure previste dai fondi di solidarietà del credito (che operano come l'art. 4) per i lavoratori in vista del raggiungimento dei requisiti pensionistici. In tal modo si fornisce al datore di lavoro in caso di esuberi ulteriori strumenti "sostenibili" finalizzati a supportare gli impatti che il cambiamento tecnologico determina nelle Aziende impegnate a gestire in modo non traumatico problematiche di eccedenze favorendo altresì il ricambio generazionale.

21.0.1000/91

21.0.1000/92

Catalfo

SUBEMENDAMENTO - AS 2960-

Ex em. 23.0.42

CASTALDI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo "art. 21-bis"; dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -12.000.000;

2019: -12.000.000;

2020: -12.000.000

AS-2960

Subemendamento

All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 dopo la lett. g) è aggiunta la seguente lettera: "g-bis) passività nei confronti delle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"

MARINO Mauro Maria



21.0.1000/93

Subemendamento

Emendamento 21.0.1000

Dopo il comma-13, aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È riconosciuta la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e postuniversitario ai soli fini del calcolo dell'anzianità contributiva senza il concorso alla definizione della misura della prestazione. I relativi oneri a carico del lavoratore sono rideterminati in proporzione al beneficio conseguito senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica.»".

Sen. SACCONI

21.0.1000/94

Subemendamento
Emendamento 21.0.1000

Dopo il capoverso Articolo 21-bis, aggiungere il seguente:

"Articolo 21-ter

(Riscatto del periodo di studio)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, ai soggetti che presentano istanza per il riscatto del periodo di studio universitario di cui al comma 2 è riconosciuta una riduzione dell'importo dell'onere di riscatto di cui al comma 3 pari a 5.000 euro. Il beneficio è erogabile nel limite massimo di spesa annuo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma.».

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire le parole "Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:" con le seguenti: "Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:"

Sen. Vicari


21.0.1000/95

A.S. 2960

Subemendamento all'emendamento 21.0.1000

All'emendamento 21.0.1000, al primo conseguentemente lettera b), al comma 1-*quinquies*, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 23, 5 milioni" con le seguenti "7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18, 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni".

SANTINI



21.0.1000/96

AS-2960

Sub emendamento

21.0.1000

COMAROLI, ARRIGNI

Alla rubrica, sopprimere le parole "*conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017*".

21.0.1000/97

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000



GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 21.0.1000, capoverso Articolo 21-bis, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «; conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017»

21. 0. 1000 / 98

21.0.1000

AS 2960

Emendamento

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

Articolo 21-bis

(Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dal presente comma”;
 - b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: “Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi.”
2. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. La disposizione del comma 2 si applica:
 - a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
 - b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.



4. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti, che al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 2 e 3, avuto particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'Allegato A e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della



Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
13. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole "quattro volte" sono sostituite dalle parole "dieci volte". L'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:



a) al comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «, di 291,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 321,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 320,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 309,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 264,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 249,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025, di 290 milioni di euro per l'anno 2026 e di 281,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»;

1-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quater. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, è ridotta di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

- voce Ministero dell'economia e delle finanze
2020: - 56.000.000
- voce Ministero dello sviluppo economico
2020: - 1.000.000
- voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2020: - 2.000.000
- voce Ministero della giustizia
2020: - 5.000.000
- voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
2020: - 8.000.000
- voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



2020: - 5.000.000

- voce *Ministero dell'interno*

2020: - 5.000.000

- voce *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

2020: - 1.000.000

- voce *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

2020: - 2.000.000

- voce *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

2020: - 5.000.000

21.0.1000



ALLEGATO A

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative.
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011
- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

Il Governo
Euro Area

21.0.1000



Relazione tecnica

Comma 1 (revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)

La disposizione, al fine di garantire un andamento più lineare dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, con effetto dallo scatto biennale del 2021, prevede la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso, attraverso le seguenti modifiche:

- l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente;
- l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore;

Dalla disposizione in esame, che interviene esclusivamente con riferimento agli adeguamenti biennali decorrenti dal 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, sulla base dello scenario Istat mediano base 2016, a seguito della medesima disposizione sono comunque confermati i requisiti di accesso al pensionamento previsti a normativa vigente non derivandone pertanto una maggiore spesa pensionistica e un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

Commi da 2 a 8 (Deroga dall'adeguamento stabilito dal 2019 dei requisiti di accesso al pensionamento per lavoratori addetti ad attività gravose)

La disposizione in esame prevede una deroga dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita, come certificato da Istat di 5 mesi, decorrente dal 2019 dei requisiti generali di accesso al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato (con esclusione di quelle categorie che già usufruiscono di significative riduzioni per i requisiti di accesso al pensionamento anticipato). Tale deroga è limitata a categorie di lavoratori addetti a attività "gravose" e non altera strutturalmente la sostenibilità di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, della finanza pubblica e del debito. I relativi oneri trovano piena compensazione nell'ambito dei saldi programmati a seguito del presente disegno di legge di Bilancio 2018. In tali termini dalla disposizione non deriva un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

Normativa vigente

Il decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, come anche integrato dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 ha previsto dal 2013 l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, anticipato e per l'assegno sociale, legato agli incrementi della speranza di vita registrati dall'ISTAT. Inoltre il comma 9 dell'articolo 24 del citato DL 201/2011 prevede una clausola di salvaguardia che stabilisce, in ogni caso, per il requisito di vecchiaia un valore minimo di 67 anni al 2021.



7

21.0.1000

In definitiva il sistema di adeguamento interessa tutte le gestioni della previdenza pubblica obbligatoria per le quali la legge richiede il perfezionamento di un requisito anagrafico o contributivo per conseguire la prestazione. Un'eccezione è costituita dai requisiti di cui al decreto legislativo n. 67/2011 per i lavoratori addetti a lavori usuranti come definiti nel predetto decreto legislativo per i quali gli adeguamenti previsti negli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non trovano applicazione, come stabilito dalla legge n. 232/2016.

Parte Prima – Pensionamento di vecchiaia

Modifica normativa in esame

La proposta di modifica normativa in esame prevede la deroga dall'adeguamento del requisito di vecchiaia alla speranza di vita per l'anno 2019 (di cinque mesi) per le seguenti categorie di soggetti:

a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato specifico della disposizione in esame¹ e in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

La disposizione non si applica ai soggetti che al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La proposta prevede inoltre una specifica disposizione il cui effetto è quello di non modificare la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

La disposizione prevede altresì che per i soggetti in esame non trovi applicazione comunque il vincolo di conseguire necessariamente il requisito anagrafico di 67 anni dal 2021, mantenendo quindi strutturalmente il beneficio di 5 mesi.

¹ Operai dell'industria estrattiva; dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conducenti di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conducenti di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili-nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne



Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia secondo la normativa vigente

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia
	Uomini e donne Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi
2019	67 anni
2020	67 anni
2021	67 anni e 3 mesi
2022	67 anni e 3 mesi
2023	67 anni e 4 mesi
2024	67 anni e 4 mesi
2025	67 anni e 6 mesi
2026	67 anni e 6 mesi
2027	67 anni e 8 mesi

Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia per le tipologie di lavoratori derogati secondo la disposizione in esame

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia per i lavoratori derogati da proposta in esame
	Uomini e donne
2019	66 anni e 7 mesi
2020	66 anni e 7 mesi
2021	66 anni e 10 mesi
2022	66 anni e 10 mesi
2023	66 anni e 11 mesi
2024	66 anni e 11 mesi
2025	67 anni e 1 mese
2026	67 anni e 1 mese
2027	67 anni e 3 mesi

Ipotesi di lavoro

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le di verse categorie.

In particolare:

- per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 10,5% determinata sulla base di quanto comunicato dal Ministero del Lavoro. Dalla platea così individuata sono stati esclusi i soggetti "gravosi" già destinatari dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11



9

21.0.1000

dicembre 2016, n. 232². Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;

- b) per i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 5%³ determinata sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell'INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;
- c) per i lavoratori addetti ad attività "usuranti" le valutazioni sono state effettuate individuando generazioni annue di circa 900 soggetti sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori impiegati in attività "usuranti" con età prossima al pensionamento di vecchiaia e un'anzianità maggiore di 30 e inferiore a 35 anni. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportate i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	3,7	19,8	2,2	11,6	0,8	5,0	6,7	36,4
2020	4,3	27,8	2,5	15,9	0,9	8,0	7,7	51,7
2021	4,5	29,6	2,6	17,4	0,9	8,0	8,0	55,0
2022	6,1	48,5	2,9	19,7	0,9	8,0	9,9	71,2
2023	7,7	58,5	2,9	20,2	0,9	8,0	11,5	86,7
2024	8,0	62,0	2,9	20,8	0,9	7,9	11,8	90,7
2025	8,4	65,1	3,1	21,8	0,9	7,8	12,4	94,7
2026	8,6	67,7	3,2	22,6	0,9	7,5	12,7	97,8
2027	8,7	68,1	3,2	22,7	0,9	7,3	12,8	98,1

(1) Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

Parte Seconda – Pensionamento anticipato

Modifica normativa in esame

² Si è tenuto conto di circa 10.000 lavoratori "gravosi" beneficiari dell'indennità che andranno in pensione tra il 2019 e il 2023 e che sono esclusi dalla disposizione in esame (in quanto già beneficiari dell'indennità).

³ La percentuale del 5% è stata determinata dalla somma: a) di una percentuale del 4% ottenuta rapportando, per le età da 63 a 66, il numero degli operai dell'agricoltura, pescatori e marittimi con il numero totale dei dipendenti alle stesse età; in particolare per la categoria degli operai dell'agricoltura si è tenuto conto solo dei soggetti con più di 50 giorni lavorativi nell'ipotesi che quelli con meno di 50 giornate non raggiungano il requisito di attività continuativa; b) di una percentuale cautelativa del 1% che tiene conto dei soggetti della categoria "gravosi" siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature. Si consideri che una parte di questi soggetti che esercitano l'attività in turni sono già ricompresi tra i lavoratori addetti a attività usuranti. La percentuale utilizzata risulta comunque prudenziale in relazione ai dati estrapolati dall'indagine sulle forze di lavoro dall'Istat.



La disposizione in esame prevede altresì la deroga dall'adeguamento del requisito per la pensione anticipata alla speranza di vita per l'anno 2019 per i lavoratori c.d. "gravosi" che non usufruiscono del requisito agevolato di 41 anni di contributi⁴ previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016 perché privi del requisito di 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età (lavoratori non precoci) e il beneficio in esame riguarda unicamente i lavoratori indicati dalla lettera dall'articolo 1 comma 199 lettera d) della legge 232/2016 ovvero i lavoratori che esercitano un'attività gravosa od usurante.

La norma è estesa anche ad altre 4 categorie di attività gravose indicate alle lettere N-Q dell'allegato specifico della disposizione in esame. Per tali soggetti, che non godono del requisito agevolato previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016, il mancato adeguamento alla speranza di vita opera, sia per i lavoratori c.d. precoci che per i c.d. non precoci.

Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la normativa vigente:

Anno	Requisito contributivo generale pensionamento anticipato		Anno	Requisito contributivo
	Uomini	Donne		Lavoratori precoci (particolari categorie, Legge n. 232/2016)
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Uomini e Donne Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi
2019	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2019	41 anni e 5 mesi
2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2020	41 anni e 5 mesi
2021	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2021	41 anni e 8 mesi
2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2022	41 anni e 8 mesi
2023	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2023	41 anni e 9 mesi
2024	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2024	41 anni e 9 mesi
2025	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2025	41 anni e 11 mesi
2026	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2026	41 anni e 11 mesi
2027	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	2027	42 anni e 1 mese

⁴ A tale requisito si applicano gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita come previsto dalla normativa vigente e pertanto l'adeguamento di 5 mesi dal 2019.



11

21.0.1000

Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la modifica in esame per i lavoratori addetti ad attività gravose

Requisito contributivo Pensionamento anticipato
lavoratori in esame

Anno	Uomini	Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Lavoratori dipendenti privati e pubblici
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2021	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2022	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2023	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2024	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2025	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2026	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2027	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le diverse categorie.

In particolare:

a) per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C (e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali⁵ fornite dal Ministero del Lavoro nell'ipotesi di una sostanziale equivalenza tra i diversi requisiti per il riconoscimento dell'attività continuativa. Dalla platea così selezionata vengono considerati solamente i lavoratori non precoci che rappresentano inizialmente circa il 30% del totale⁶. Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;

b) per i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C (e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali⁷ determinate sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell'INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;

⁵ Dalle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti, il Ministero del Lavoro ha stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato C) (e E) della legge 232/2016 da almeno 6 anni in via continuativa rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'1,8% e lo 0,8%). Per i dipendenti pubblici la percentuale è pari al 10%.

⁶ Per i dipendenti pubblici è stata utilizzata una percentuale di lavoratori non precoci pari a circa l'85%.

⁷ Dalle informazioni sulle posizioni contributive e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti si è stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui alle lettere N-Q dell'allegato specifico della disposizione in esame della proposta di legge rappresentano il 3,7% degli uomini e il 4,2% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'3,5% e lo 2,5%). Inoltre per tener conto del requisito di continuità dell'attività lavorativa, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli, che rappresentano la quasi totalità dei soggetti interessati, è stata applicata una riduzione di circa il 65% stimata sulla base di un campione di posizioni individuali.



c) per i lavoratori "usuranti" le valutazioni sono state effettuate individuando una generazione annua di circa 600 soggetti. La stima è stata effettuata sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori non precoci impiegati in attività "usuranti", considerando unicamente i soggetti con una età inferiore al requisito anagrafico previsto congiuntamente ai 35 anni di anzianità per il pensionamento anticipato previsto a normativa vigente per gli usuranti. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 2.100 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione anticipata dei lavoratori non precoci (e precoci per le nuove categorie lavoratori "gravosi")

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegata C della legge n. 232/2015		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	5,7	47,2	1,6	11,3	0,6	5,1	7,9	63,6
2020	5,4	65,8	1,7	16,9	0,6	6,6	7,7	89,3
2021	5,8	65,4	1,8	17,1	0,6	6,4	8,2	88,9
2022	5,8	65,4	2,0	17,4	0,6	6,5	8,4	89,3
2023	6,2	65,2	1,9	18,4	0,6	6,1	8,7	89,7
2024	5,7	56,2	1,9	16,9	0,6	6,2	8,2	79,3
2025	5,7	54,0	1,9	15,8	0,6	6,0	8,2	75,8
2026	5,4	49,8	2,1	16,3	0,6	5,9	8,1	72,0
2027	5,4	46,8	2,1	15,8	0,6	5,5	8,1	68,1

(1) Pescatori, marinai, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

Parte Terza – Oneri complessivi

Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori gravosi e addetti ad attività usuranti come disciplinato dalla norma in esame.



43

21.0.1000

Anno	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0
2019	14,6	100,0
2020	15,4	141,0
2021	16,2	143,9
2022	18,3	160,5
2023	20,2	176,4
2024	20,0	170,0
2025	20,6	170,5
2026	20,8	169,8
2027	20,9	166,2

E' espressamente previsto, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame la tempestiva emanazione di un necessario decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per disciplinare le modalità attuative, con particolare riferimento all'ulteriore specificazione delle professioni derogate e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale

Comma 9 (Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni)

La disposizione prevede la istituzione della Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dalla disposizione.

Comma 10 (Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale in materia di previdenza complementare prevista per i dipendenti del settore privato)

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'equiparazione del trattamento tributario della previdenza complementare per i dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati con effetti quindi sia sui contributi sia sulle prestazioni erogate (relativamente ai montanti maturati a decorrere da tale data).

Accanto alle minori entrate fiscali conseguenti sono stimati anche i maggiori oneri derivanti da incrementi nella contribuzione datoriale per effetto di ipotesi prudenziali di incremento delle adesioni incentivate dalla misura in esame. La disposizione in esame intenderebbe stimolare un incremento delle adesioni con un profilo di crescita che da una tendenza che si sviluppa da circa il 6% per il livello attuale delle adesioni a circa l'8% al 2027 a normativa vigente, porterebbe, per l'effetto presumibilmente incentivante della proposta in esame, il livello delle adesioni gradualmente attorno al 14% nel 2027.

Gli effetti fiscali sono stati computati coerentemente a tale schema valutativo.



14

21.0.1000

Comma 11 (Disciplina del silenzio assenso per l'adesione dei dipendenti pubblici alle forme di previdenza complementare)

La disposizione prevede la possibilità per i neoassunti dal 2019 della pubblica amministrazione di poter aderire alla previdenza complementare secondo modalità di espressione della volontà del lavoratore demandate alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare, anche mediante forme di silenzio-assenso. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.

In assenza di elementi empirici circa gli effetti comunque incentivanti della disposizione, in via prudenziale, si è ipotizzato che, con riferimento alle collettività attualmente interessate dalla previdenza complementare del pubblico impiego, un'adesione attorno al 25% dei neoassunti dal 2019.

Complessivamente si è pertanto stimato che le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 possano portare il tasso di adesione attorno al 20% alla fine del periodo di previsione (attorno al 2027). In relazione a ciò prudenzialmente nella presente relazione tecnica si sono stimati effetti negativi alla fine del periodo decennale di previsione complessivamente pari a oltre 130 mln di euro annui (134 mln di euro nel 2027) pur in presenza di adesioni comunque inferiori a quelle di medio-lungo periodo previste a regime per il settore del pubblico impiego. Prudenzialmente, attesa anche la circostanza che le valutazioni in esame sono comunque frutto di ipotesi comportamentali non riscontrabili a priori, non si è tenuto conto di effetti indotti relativi all'incremento delle attività dei fondi pensione interessati.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	Equiparazione trattamento fiscale previdenza complementare lavoratori dipendenti pubblici a privati				Ipotesi nuova procedura adesione neoassunti dal 2019 pubblico impiego			(b) Conseguente determinazione delle maggiori esigenze, rispetto a stima tendenziale per versamenti di contributi datoriali	(d) Oneri complessivi previdenza complementare rispetto a legislazione vigente
	Minori entrate fiscali (A)	Contributi datoriali (stima tendenziale) (B)	Contributi datoriali (stima a seguito modifica normativa) (C)	Effetto complessivo (D= A+C-B)	Incremento contributi datoriali (E)	Imborsi entrate fiscali (F)	Effetto complessivo (G= E+F)		
2018	-2,4	-45,0	-52,0	-9,4	0,0	0,0	-0,0	-7,0	-9,4
2019	-3,5	-47,0	-51,0	-17,5	-4,2	-0,2	-4,4	-12,2	-21,9
2020	-4,6	-49,0	-71,0	-25,6	-8,5	-0,6	-9,1	-30,5	-35,7
2021	-6,0	-51,0	-81,0	-36,0	-12,8	-1,2	-14,0	-42,8	-50,0
2022	-7,5	-53,0	-90,0	-44,5	-17,2	-2,0	-19,2	-54,2	-63,7
2023	-15,4	-55,0	-100,0	-60,4	-21,7	-3,1	-24,8	-65,7	-85,2
2024	-18,6	-57,0	-102,0	-64,6	-25,3	-7,4	-33,7	-72,9	-98,3
2025	-21,6	-59,0	-105,0	-68,6	-31,0	-10,1	-41,1	-78,0	-109,7
2026	-24,7	-61,0	-108,0	-71,7	-35,8	-13,1	-48,9	-82,8	-120,6
2027	-27,9	-63,0	-111,0	-75,9	-41,4	-16,7	-58,1	-85,4	-134,0

Comma 12 (Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale)

La disposizione prevede la istituzione della Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale a livello internazionale. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dalla disposizione.



15

21.0.1000

Comma 13 (FIS (fondo di integrazione salariale) incremento limite erogabilità delle prestazioni)

La presente relazione tecnica sulla sostenibilità finanziaria del Fondo in oggetto e sull'andamento del medesimo nel medio periodo (8-anni) fa riferimento alla proposta di modifica normativa al decreto legislativo n. 148 del 2015, relativa all'innalzamento da quattro a dieci volte del limite finanziario di erogabilità delle prestazioni del Fondo medesimo, di cui all'articolo 29, comma 4, di detto decreto legislativo, con decorrenza dal 2018, e la conseguente abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

Il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione, l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario, di importo pari all'integrazione salariale, così come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015. Le prestazioni sono inoltre soggette alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo. In ogni caso tali prestazioni, a normativa vigente, sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenendo conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro stesso. In via transitoria (articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015) detto limite è previsto a normativa vigente nel modo seguente: nessun limite per prestazioni erogate nel 2016, dieci volte nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.

Finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

- a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
- b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

E' stabilito inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, pari al 4% delle retribuzioni perse.

Nel fondo di integrazione salariale confluiscono gli accantonamenti dei risultati degli esercizi precedenti (compreso l'ex Fondo Residuale), accantonati nei precedenti bilanci 2014 e 2015 e 2016. L'entità di tali accantonamenti al 31.12.2016 risulta essere di circa 810 milioni di euro.

Per quanto riguarda tutte le informazioni necessarie alla stesura del presente bilancio tecnico sono state utilizzate le elaborazioni effettuate sugli archivi INPS, riguardanti in particolare la platea delle imprese e relativi lavoratori interessati dal Fondo. Relativamente al 2016 sono risultate iscritte al fondo circa 191.000 aziende con un monte retributivo di circa 69.700 milioni di euro.

Le uscite del Fondo sono oggetto di monitoraggio da parte degli uffici INPS. Nelle ultime rilevazioni delle domande pervenute, relative ai primi tre trimestri del 2017, nonché delle domande autorizzate fino ad ottobre 2017, resta alto il numero di richieste non ancora espletate (913 su 2.487), ma queste mostrano un ricorso al fondo tendenzialmente inferiore alle previsioni iniziali.



Tenendo conto di ciò, ed in virtù dell'esiguità dell'intervallo di rilevazione del monitoraggio effettuato, le ipotesi formulate riguardo il ricorso alle prestazioni, ampiamente cautelative, sono riportate nella tabella che segue:

	Aziende con più di 15 dipendenti		Aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti
	Assegno ordinario	Assegno di solidarietà	Assegno di solidarietà
probabilità di ricorso al Fondo	7%	3%	10%
Percentuale media dipendenti coinvolti	15%	50%	70%
Durata media della prestazione (in mesi)	4	3	1,5

Nella tabella che segue vengono sintetizzati i risultati della proiezione dall'anno 2017 all'anno 2024.

L'abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che fissa dal 2018 il limite della prestazione in dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, produce i suoi effetti soprattutto dal 2019 in poi, dove la situazione prospettata diverge sostanzialmente dalla situazione transitoria attualmente in vigore, producendo un incremento delle prestazioni previste.

Stante le ipotesi formulate, il fondo continua comunque a mostrare, sebbene in misura inferiore alla situazione normativa attuale, un margine positivo per tutti gli otto anni della proiezione.

Nel conteggio delle principali voci relative alle entrate e alle uscite come esposti nella tabella allegata non è stato conteggiato alcun tipo di interesse.

La validità delle risultanze è vincolata alle ipotesi di ricorso al Fondo secondo le ipotesi illustrate; un ricorso maggiore alle prestazioni dovrebbe essere opportunamente monitorato ai fini del vincolo di pareggio del bilancio.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	455,4	470,4	485,3	501,3	519,9	539,1	559,1	579,8
Contributi:								
- Contributo ordinario	438,0	452,0	466,9	481,4	499,2	517,7	536,8	556,7
- Contributo addizionale	17,4	18,4	19,4	19,5	20,7	21,4	22,3	23,1
(B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-423,7	-436,9	-451,0	-464,1	-481,5	-499,6	-519,3	-538,7
Prestazioni;								
- Assegno ordinario (*)	-179,4	-134,9	-190,9	-196,5	-203,8	-211,5	-219,1	-227,6
- Assegno di solidarietà (*)	-241,8	-249,3	-257,3	-254,8	-274,8	-285,1	-295,7	-306,8
- Spese di amministrazione	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2
(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI STRAORDINARI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RISULTATO DI ESERCIZIO A ± B + C	31,7	33,5	35,3	37,2	38,4	39,5	39,8	41,1



Nei termini sopra esposti dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo garantito l'equilibrio di bilancio annuo del Fondo con un sufficiente margine di prudenzialità.

Complessivamente dalle misure in esame derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica:

Riepilogo oneri misure in esame (valori in milioni di euro, -valori negativi per la finanza pubblica; + valori positivi per la finanza pubblica)

Anno	TOTALE COMPLESSIVO ONERI MISURE IN ESAME	di cui maggiore spesa pensionistica	di cui minori entrate fiscali	di cui oneri per maggiori versamenti datoriali
2018	-9,4	(0,0)	-(2,4)	-(7,0)
2019	-121,9	-(100,0)	-(3,7)	-(18,2)
2020	-176,7	-(141,0)	-(5,2)	-(30,5)
2021	-193,9	-(143,9)	-(7,2)	-(42,8)
2022	-224,2	-(160,5)	-(9,5)	-(54,2)
2023	-261,6	-(176,4)	-(18,5)	-(66,7)
2024	-268,3	-(170,0)	-(26,0)	-(72,3)
2025	-280,2	-(170,5)	-(31,7)	-(78,0)
2026	-290,4	-(169,8)	-(37,8)	-(82,8)
2027	-300,2	-(166,2)	-(44,6)	-(89,4)

Alla copertura dei sopra indicati oneri si provvede:

- a) quanto a 38,7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,1 milioni di euro per l'anno 2020; 9,4 milioni di euro per l'anno 2021; 20,1 milioni di euro per l'anno 2022, 66,6 milioni di euro per l'anno 2023, 80,8 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026 e a 44,3 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della legge in esame;
- b) quanto a 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;



- c) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- d) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2018, 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020, 28 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022, 24 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 18 milioni di euro per l'anno 2026 e 16 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per i versamenti datoriali alla previdenza complementare;
- f) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze per 56 milioni di euro; Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro; Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro; Ministero della giustizia per 5 milioni di euro; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 8 milioni di euro; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro; Ministero dell'interno per 5 milioni di euro; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2002, n. 196 ha avuto esito


POSITIVO

NEGATIVO



2-3 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



21.0.1000

19



Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art.26-bis

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, le parole: ", con esclusione del lavoro domestico," sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

IL GOVERNO

Relazione Illustrativa

La proposta normativa intende allargare il Congedo per le donne vittime di violenza di genere previste dall'art. 24 del Decreto legislativo n.80 del 15 luglio 2015 anche alle lavoratrici domestiche.

Relazione Tecnica

L'onere è stato stimato tenendo conto dell'andamento della spesa relativa alla suddetta misura e degli ultimi dati rilevati dall'INPS nel 2016 in base ai quali la platea dei destinatari è poco inferiore alle 800.000 unità (si veda <https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/domestici/StatInBreve.pdf> Nell'anno 2016 i lavoratori domestici contribuenti all'Inps sono stati 866.747)
All'oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 del provvedimento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

26.0.1000

23 NOV. 2017



A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 36.1000

RICCHIUTI




All'emendamento Governo 36.1000, capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

36.1000/1

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 36.1000

RICCHIUTI



All'emendamento Governo 36.1000, capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

36.1000/2

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 36.1000

All' emendamento 36.100, dopo il comma 2 bis aggiungere il seguente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 757, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "riserva di posti" aggiungere le seguenti:

" , calcolata sul numero delle borse messe a concorso, "

b) al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:

Fermo restando quanto previsto del comma 5, dell'articolo 35, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'assegnazione dei posti avviene a favore dei medici militari che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia frequentando i corsi universitari quali Allievi delle Accademie Militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Accademia Navale.».

MILLO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO,
IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

36.1000/3

Emendamento

All'articolo 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "due anni";*
- b) al comma 2, le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti "un anno"."*

~~36.1000~~

Relazione illustrativa

La proposta normativa riduce il periodo di permanenza in sede richiesto dalla vigente normativa affinché il personale della Polizia di Stato possa presentare istanza di trasferimento presso una nuova sede di servizio, conferendo maggiore flessibilità all'attuale regolamentazione dei trasferimenti.

L'agevolazione degli spostamenti del predetto personale favorisce un costante e più frequente ricambio di professionalità sul territorio, necessario a fronteggiare le diverse esigenze di sicurezza che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si trova a dover affrontare alla luce delle nuove ed eterogenee minacce, anche a sfondo terroristico, provenienti dal panorama internazionale.

L'intervento normativo, pertanto, contribuisce al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO


23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



Sub emendamento all'emendamento del Governo 36.1100

Dopo le parole "luoghi della cultura dello Stato," aggiungere le seguenti: "nonché nei presidi ospedalieri".

 SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

36.1100/1

MOTIVAZIONI

Il sub emendamento si rende necessario nella suo riferimento ai presidi ospedalieri , dal momento che proprio in questi luoghi, , anche alla luce dei recentissimi fatti di cronaca, risultano accresciute le esigenze di sicurezza di medici, infermieri e cittadini , forse più che nei musei.

I luoghi della cultura rappresentano certamente degli obiettivi sensibili se considerati nell'ottica della strategia del terrore internazionale , ma tuttavia l'implementazione delle unità delle forze dell'ordine, deve anche guardare alle necessità della sicurezza negli ospedali , che ha conosciuto un escalation di casi di aggressioni e violenze di cui l'odierna Legge di Bilancio deve pur farsi carico.

36.1100

AS 2960

All'articolo 36, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'arma dei carabinieri di cui al comma 1 lettera a), di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del citato decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero « 88 » è sostituito dal numero « 128 »;
- b) alla lettera e), il numero « 18 » è sostituito dal numero « 22 »;
- c) alla lettera f) il numero « 24 » è sostituito dal numero « 28 »;
- d) alla lettera g) il numero « 21 » è sostituito dal numero « 53 ».”.

IL GOVERNO

Relazione illustrativa

La norma è necessaria a consentire l'incremento del contingente del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, al fine di soddisfare le accresciute esigenze di sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, con ulteriori riflessi anche a livello internazionale.

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi oneri essendo effettuata nell'ambito dell'autorizzazione ad assumere nell'Arma dei Carabinieri, prevista dall'articolo 36, comma 1, lettera a) e la cui copertura finanziaria è indicata nello stesso articolo 36 al comma 3.




La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 della legge 21 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 NOV. 2017



AS 2960

COMAROLI, ARRIGONI



Subemendamento all'emendamento 39.1000

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).


39.1000 / 1

AS 2960

SUB EMENDAMENTO

Emendamento 39.1000

Sopprimere le lettere a) e b).

Sen. Bonfrisco

39.1000/2

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 39.1000

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al capoverso "2-bis", dopo la parola "accelerare", inserire le seguenti:

"e completare"

39.1000/3



SUBEMENDAMENTO

Emendamento 39.1000

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al capoverso "2-bis", sostituire le parole "e alla riqualificazione ambientale" con le seguenti:
", alla riqualificazione e alla valorizzazione ambientale"


39.1000/4



SUBEMENDAMENTO

Emendamento 39.1000

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al capoverso "2-bis", dopo le parole "ambientale e" inserire le seguenti:

"alla valorizzazione"

39.1000/5



A.S. 2960
subemendamento

Montevercchi

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI,
PUGLIA

All'emendamento 39.1000, dopo il comma ^{bis} aggiungere il seguente:

«~~2-^{bis}~~ Al fine di ottimizzare nonché di consentire il necessario completamento degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata al contestuale assorbimento, nell'organico del Ministero, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.700.000:

2019: -5.700.000;


2020: -5.700.000.

39.1000/6

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 39.1000

BOCCARDI



Dopo il comma 2.bis inserire il seguente:

"2.ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per tutti gli interventi previsti nei Contratti istituzionali di Sviluppo di cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa è individuata quale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dei Contratti istituzionali di Sviluppo."

Motivazione

L'emendamento per assicurare il finanziamento degli interventi strategici, prevede che la stipula del CIS, come già previsto per il CIS Taranto, è considerato come assunzione di obbligazione giuridicamente vincolante ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il presente emendamento mira a dare costanza e sicurezza all'assegnazione delle risorse. Come è noto i Patti prevedono che nel caso in cui non sono assunte OGV entro il 31 dicembre 2019, le stesse possono essere riprogrammate. Con questa misura il Governo e le regioni individuano gli interventi strategici per i quali si decide di dare attuazione mediante uno strumento efficace che prevede Invitalia come soggetto attuatore che come detto nella relazione all'emendamento governativo sta dando buoni risultati per Taranto e Matera.

39.1000/7




A.S. 2960

Subemendamento all'emendamento 39.1000

Dopo il comma-2-bis, aggiungere il seguente: «2-ter. All'articolo 10, comma 4, ottavo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di dipendente pubblico, è posto in posizione di fuori ruolo o di aspettativa non retribuita»

SANTINI



39.1000/8

AS 2960

Emendamento all'articolo 39

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- b) le parole: "Dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalla seguente: "Successivamente";
- c) le parole: "il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto";
- d) le parole: "confluiscono nella" sono sostituite dalle seguenti: "rientrano nelle competenze della";
- e) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, un apposito Contratto istituzionale di sviluppo stipulato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura mira ad accelerare e favorire il completamento delle azioni e degli interventi del Grande Progetto Pompei, sia nell'area archeologica - dove si sono già raggiunti risultati eccellenti negli ultimi anni - sia nelle zone contermini. A tal fine, per un verso, si assicura una prosecuzione del Direttore del Grande Progetto, del vice-direttore vicario e dell'Unità Grande Pompei per l'intero arco del 2019. Conseguentemente, non si prevede più una confluenza di tali strutture nella Soprintendenza (oggi Parco archeologico) di Pompei, ma semplicemente un rientro nella gestione ordinaria del sito. Per altro verso, viene previsto che il Direttore generale del Grande progetto, dal 2018, possa attivare un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, così da garantire la realizzazione degli interventi relativi alle aree esterne al sito. Si tratta di una soluzione che ha già dato ottimi esiti a Taranto e a Matera e che consentirà quindi un più efficace utilizzo delle risorse.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'estensione dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 del Direttore del Grande Progetto, del vice-direttore vicario e dell'Unità Grande Pompei non determina oneri, in quanto la misura già prevedeva originariamente copertura per l'intero anno 2019, per un importo pari a 900.000 euro.

39.1000


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, è stata
avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV 2017



AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 46.0.2000

ARTICOLO 46-bis.

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

 Al comma 1, sostituire le parole "Al fine di ridurre l'arretrato e migliorare la performance della Giustizia amministrativa" con le seguenti:

"Al fine di superare le valutazioni sull'Italia espresse dalla Commissione Europea in materia di efficienza della giustizia nei Paesi membri dell'Unione europea, e di ridurre l'arretrato della Giustizia amministrativa di almeno il 60% e di migliorare i tempi di soluzione delle controversie"



46.0.2000/1

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 46.0.2000

ARTICOLO 46-bis.

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al comma 1, sostituire le parole "la performance" con le seguenti:

"il tempo di risposta"




46. 0. 2000 / 2

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2960

All'emendamento 46.0.2000, comma 1, capoverso "Art.23-bis", comma 2, lettera a) ,
sopprimere le parole: "e gli avvocati dello Stato";

BUCCARELLA




46.0.2000/3

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2960

All'emendamento 46.0.2000, comma 1, capoverso "Art.23-bis", comma 2, lettera a), aggiungere , in fine, le seguenti parole "nonché gli avvocati abilitati innanzi alle corti superiori con almeno venti anni di esercizio ma non più iscritti alla data del 31 dicembre 2017"

BUCCARELLA




46. 0. 2000 /4

EMENDAMENTO-DISEGNO DI LEGGE 2960

All'emendamento (46.0.2000,) comma 1, capoverso "Art.23-bis", comma 2, sostituire la lettera *b*) con la seguente: "*b*) i professori universitari di prima fascia di diritto amministrativo (ssd ius/10), di diritto pubblico (ssd ius/09) e di diritto costituzionale (ssd ius/08)

BUCCARELLA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Buccarella', written in a cursive style.

46.0.2000/5

AS 2960

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 46.0.2000

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente "b-bis) avvocati iscritti all'ordine".


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DE PETRIS', written over the printed name.

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLENI, DE CRISTOFARO, MINEO,
PETRAGLIA

46.0.2000/6

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Relatori 46.0.2000


GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER

All'emendamento Relatori 46.0.2000, al comma 1, capoverso art. 23-bis, comma 9, primo periodo, sostituire le parole "euro 1.000" con le seguenti: "euro 100".


46.0.2000/7

AS 2960

Subemendamento a em. 46.0.2000

Al comma 5, sostituire le parole: "1° gennaio 2019", con le seguenti:

«1° gennaio 2020».

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

-SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

46.0.2000/8

AS 2960

Subemendamento a em. 46.0.2000

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e dopo le parole: "deve essere depositata", sono inserite le seguenti: «, entro un termine pienamente compatibile con la trattazione in udienza o in camera di consiglio,».

SEN. ZELLIAR

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

46.0.2000/9

Dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

RELATORI

Art. 46-bis

(Smaltimento del contenzioso amministrativo)

1. Al fine di ridurre l'arretrato e di migliorare la performance della Giustizia amministrativa, nella legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. Magistrati amministrativi ausiliari.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati amministrativi ausiliari nel numero massimo di venticinque per il Consiglio di Stato e di cento per i tribunali amministrativi regionali, per lo svolgimento di servizio onorario.

2. Possono essere chiamati all'ufficio di magistrato amministrativo ausiliario i soggetti, appartenenti alle seguenti categorie, collocati a riposo da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda:

a) i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, i magistrati contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato;

b) i professori universitari di prima fascia di diritto amministrativo (12/D1) o costituzionale (12/C1).

3. Per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle giurisdizioni, delle amministrazioni o delle professioni di provenienza;

g) non aver compiuto 73 anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario.

4. Non possono essere nominati magistrati amministrativi ausiliari i soggetti che, ancorché appartenenti alle categorie di cui al comma 3, siano o siano stati:

a) membri del Parlamento nazionale o europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;

b) sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) ecclesiastici o ministri di culto;

d) titolari di incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

e) iscritti all'ordine degli avvocati.

5. Il magistrato amministrativo ausiliario è nominato per una durata non superiore a tre anni.

6. Si applicano ai magistrati amministrativi ausiliari le disposizioni di status, ivi comprese le norme sulle incompatibilità e le norme disciplinari, previste per i magistrati amministrativi. Il magistrato amministrativo ausiliario non partecipa alle elezioni del giudice della Corte costituzionale e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il magistrato amministrativo ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutta la durata dell'incarico.

7. I magistrati amministrativi ausiliari non possono svolgere funzioni di presidente del collegio né



funzioni presidenziali monocratiche; non possono inoltre essere relatori negli affari cautelari né negli affari ai quali si applicano i riti di cui agli articoli 112 e seguenti, 116, 117, 119, 120, 126, 129, 130 e 131 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai magistrati amministrativi ausiliari sono assegnati affari di merito relativi a ricorsi depositati prima del 1° gennaio 2017. Di ciascun collegio giudicante non può far parte più di un magistrato amministrativo ausiliario presso i tribunali amministrativi regionali né più di due presso il Consiglio di Stato.

8. Il magistrato amministrativo ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 18 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

9. Ai magistrati amministrativi ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, fatta eccezione per il mese di agosto di ciascun anno. Gli importi erogati non costituiscono reddito e non sono soggetti a ritenute previdenziali né assistenziali.

10. In fase di prima applicazione, entro la data del 31 gennaio 2018, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa determina la pianta organica dei magistrati amministrativi ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascun tribunale amministrativo regionale o sezione staccata e presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascun ufficio giudiziario.

11. Entro il termine di cui al comma 10 il consiglio di presidenza determina le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i criteri di composizione di un'apposita commissione per la valutazione delle domande e il successivo reclutamento dei magistrati amministrativi ausiliari, alla quale possono partecipare, a titolo gratuito, anche componenti esterni al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché i criteri di priorità nella nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i termini per l'accettazione e la rinuncia alla nomina a magistrato amministrativo ausiliario e i criteri e i termini per l'indicazione delle preferenze di sede. È riconosciuta preferenza, ai fini della nomina a magistrato amministrativo ausiliario, al pregresso svolgimento delle funzioni di magistrato amministrativo. A parità degli altri requisiti, è riconosciuta preferenza alla minore età anagrafica.

12. Le deliberazioni del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di cui ai commi 10 e 11 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della pubblicazione è dato avviso sul sito internet della giustizia amministrativa.

13. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva le graduatorie degli idonei, distinte per ciascun ufficio giudiziario, che vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della giustizia amministrativa e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nomina dei magistrati amministrativi ausiliari fino all'esaurimento dei posti disponibili.

14. I presidenti dei tribunali amministrativi divisi in sezioni, nonché il presidente del Consiglio di Stato, assegnano i magistrati amministrativi ausiliari alle sezioni dell'ufficio giudiziario e alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

15. Con cadenza almeno annuale il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, può far scorrere le graduatorie di cui al precedente comma 13; nel caso in cui le predette graduatorie siano esaurite, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa può bandire i posti di magistrato amministrativo ausiliario che risultino vacanti, nel rispetto dei limiti numerici di cui al comma 1 e osservando le procedure previste dai commi 11, 12 e 13. Su richiesta e comunque con l'assenso del magistrato ausiliario, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione all'andamento dell'attività di smaltimento dell'arretrato, può assegnare il magistrato ausiliario ad altro ufficio giudiziario, la cui circoscrizione territoriale sia confinante con quella dell'ufficio giudiziario di



prima assegnazione.

16. Il magistrato amministrativo ausiliario cessa dall'incarico alla scadenza del triennio dalla nomina e nelle ipotesi di decadenza per il venir meno taluno dei requisiti per la nomina, di dimissioni, di revoca ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

17. In ogni momento il presidente della sezione cui il magistrato amministrativo ausiliario è assegnato propone motivatamente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la revoca del magistrato amministrativo ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. In ogni caso è proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia redatto, per qualunque causa, in relazione a ciascun anno dell'incarico, almeno cento provvedimenti idonei a definire in tutto o in parte il grado di giudizio; si considerano ai fini del computo del numero dei provvedimenti anche le ordinanze con le quali sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sentito il magistrato amministrativo ausiliario interessato e verificata la fondatezza della proposta, esprime parere per la revoca, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Non si applicano l'articolo 13, terzo comma, della presente legge e l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

18. L'efficacia del presente articolo e di tutte le nomine a magistrato amministrativo ausiliario, in qualunque tempo disposte, termina il 28 febbraio 2021."

2. Nella selezione degli affari da assegnare ai magistrati amministrativi ausiliari il presidente della sezione accorda priorità ai ricorsi iscritti prima del 31 dicembre 2013, preferendo tra detti ricorsi quelli di più risalente iscrizione. In nessun caso il presidente della sezione, in relazione a ciascuna udienza, può assegnare a un magistrato amministrativo ausiliario più di due affari che presentino carattere di serialità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.125.000 per l'anno 2018, di euro 1.375.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 250.000 per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

4. La commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, può determinare le norme per l'applicazione del presente articolo al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

5. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 ottobre 2016, le parole "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019".

Mauro Laureri

Manella



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sulla base delle statistiche elaborate dall'Ufficio studi della Giustizia amministrativa emerge un quadro molto positivo dell'attività del plesso Consiglio di Stato-T.a.r., posto che l'opera di abbattimento dell'arretrato indica un progresso costante, anche dopo il 2015, anno in cui la lieve flessione nel numero di ricorsi definiti è da ascrivere alla forte scopertura di organico determinatasi per effetto delle norme sul collocamento a riposo dei magistrati per limiti di età.

Le pendenze sono oggetto di costante monitoraggio e progressivo smaltimento attraverso un duplice binario: uno ordinario, con la trattazione, in ciascuna di udienza, anche dei ricorsi più datati, l'altro straordinario, mediante un programma *ad hoc* di abbattimento dell'arretrato tramite udienze supplementari a cui collaborano volontariamente molti magistrati.

Nondimeno si registra la presenza di un arretrato di difficile smaltimento, in assenza di interventi di natura straordinaria. In particolare, tale arretrato si concentra nei processi ai quali si applica il rito ordinario; del resto, i riti abbreviati – per evidenti ragioni di sostenibilità organizzativa – possono essere applicati solo agli affari di particolare rilevanza socio-economica.

La lunga permanenza sul ruolo di tali processi è, peraltro, ascrivibile, in parte, anche al meccanismo di impulso processuale basato sull'iniziativa di parte ai sensi dell'articolo 71 del codice del processo amministrativo.

Ondè porre rimedio a tali ritardi si reputa necessario incrementare temporaneamente l'organico dei magistrati amministrativi per un periodo di soli tre anni.

Tale misura – analoga a quanto si intende prevedere per la Corte di cassazione – consente, in definitiva, di conseguire due vantaggi, ossia:

- a) l'eliminazione o, quanto meno, la drastica riduzione dell'arretrato "vecchio", cioè formatosi in gran parte prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, onde consentire alla Magistratura amministrativa di concentrare, a regime, le energie e le risorse disponibili sulla rapida definizione del contenzioso più recente. Ciò permetterebbe di conseguire, in primo luogo, un importante risultato ai fini del miglioramento della valutazione del sistema-Paese e inoltre di assicurare per tutto il contenzioso, e non solo per quello soggetto ai riti speciali, analoghi, celeri tempi di trattazione, con ricadute benefiche in termini di sensibile riduzione degli esborsi collegati alla c.d. "legge Pinto";
- b) l'eliminazione del contenzioso su supporto cartaceo, instaurato anteriormente all'avvio (1° gennaio 2017) del processo amministrativo telematico, valorizzando in tal modo le enormi potenzialità di sistema informatico e superando al contempo il doppio regime, cartaceo e telematico, dovuto alla permanenza del "vecchio" arretrato.

L'articolo, intervenendo in via di novella sulla legge n. 186/1982, istituisce la figura del magistrato amministrativo ausiliario, attingendo per il relativo reclutamento a specifiche categorie di soggetti particolarmente qualificati e comunque già in pensione.

Nella disposizione sono affrontate le principali questioni ordinamentali e organizzative, in ordine ai criteri di reclutamento e di selezione, al contingente massimo, ai requisiti soggettivi e di moralità, alle modalità di impiego degli ausiliari.

Le procedure previste sono snelle e flessibili al fine di assicurare il rapido reclutamento e la rapida destinazione dei magistrati ausiliari.

Per le controversie assegnate a collegi composti da magistrati ausiliari e per i fini di una più efficiente gestione dell'arretrato si affida al presidente della sezione il compito di assegnare ai magistrati amministrativi ausiliari i processi instaurati con ricorsi di più antica iscrizione.

Si rimette poi alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana l'eventuale determinazione delle norme per l'applicazione dell'articolo al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Infine, il comma 5 proroga di un anno il termine finale di scadenza dell'obbligo di deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 168 del 2016. Tale previsione appare necessaria allo scopo di completare la transizione della



Giustizia amministrativa verso il processo amministrativo telematico – esperienza che ci pone all'avanguardia tra i Paesi più sviluppati - che ha introdotto una digitalizzazione totale degli atti processuali, dando valore legale esclusivamente agli atti digitali e non più a quelli cartacei.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto alla relativa spesa, stimata prudenzialmente in complessivi euro 1.125.000 per l'anno 2018, in euro 1.375.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 250.000 per l'anno 2021, si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato e provenienti dal contributo unificato di cui al comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


POSITIVO

NEGATIVO



23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 52.0.1000

ARTICOLO 52-*bis*.

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al comma 1, sostituire le parole "Allo scopo di consentire prontamente", con le seguenti:

"Per il prosieguo".



52.0.1000 / 1

AS 2960

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 52.0.1000

Al capoverso comma 1 sostituire le parole "per fronteggiare il" con le seguenti "per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del".



DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini,
MINEO


52.0.1000/2

A.S. 2960

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 52.0.1000

MALAN



Al capoverso "Art. 52-bis", al comma 1, dopo le parole "soccorso in mare", inserire le seguenti: "entro l'area SAR italiana."



52.0.1000/3

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 52.0.1000

ARTICOLO 52-*bis*.

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

 Al comma 1, dopo le parole "e le connesse generali misure", inserire le seguenti:

"per la verifica del rispetto del Codice di condotta per le Organizzazioni non governative (Ong) impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare e".



52.0.1000/4

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 52:0.1000

ARTICOLO 52-*bis*.

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al comma 1, sostituire le parole "di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi", con le seguenti:

"di razionalizzazione delle operazioni in mare".



52.0.1000/5

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 52.0.1000

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al capoverso "Art. 52-bis", comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, predispose una relazione semestrale al Parlamento sulle modalità di programmazione delle attività di cui al primo periodo e sul riparto delle risorse assegnate."



52.0.1000/6

DISEGNO DI LEGGE: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (Atto Senato n. 2960).

Testo Emendamento articolo 52 bis. 1

Esigenze indifferibili per la sicurezza marittima


Dopo il comma 1 dell'articolo 52 bis come definito in emendamento 52.0.1000 sono inseriti i seguenti

« Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia decaduto dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla procedura bandita, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Ministero dei Trasporti in data 24 Agosto 2007, viene richiamato in servizio permanente in deroga all'articolo 655 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, purché ne faccia istanza entro il 31 gennaio 2018 e sia in possesso di idoneità fisica.

Il richiamo avverrà entro il 1 aprile 2018 nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove il personale richiamato verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 della presente legge, dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A. Stano De Polc


52.0.1000/7

A.S. 2960

Subemendamento all'emendamento 52.0.1000

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, alla fine del comma 9-quinquies sono aggiunte le seguenti parole. "e nel limite massimo di 30-unità con riferimento all'assunzione di personale amministrativo."

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: << di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 >> con le seguenti: << di 246,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 326,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 >>

ORRU', PAGLIARI

Orru'

Pagliari

52.0.1000/8

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 52.0.1000

ARTICOLO 52-bis.

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per l'attuazione del comma 1, che deroga alle disposizioni vigenti in materia di revisione della spesa per il Corpo delle capitanerie di porto, con Decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a determinare, per un controllo e monitoraggio della qualità della spesa, i macro livelli per il riparto delle risorse assegnate, nonché le modalità di ricognizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme utilizzate."



52.0.1000/9

"Art. 52 bis

1. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'art. 815, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, del medesimo decreto la lettera h) è così sostituita: "h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;" e dopo la lettera h) è aggiunta la seguente "h-bis) a decorrere dall'anno 2018: 69.597.638,29." A tale scopo è autorizzata la spesa di 1.946.850 a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2018 : - 1.946.850
2019 : - 1.946.850
2020 : - 1.946.850

52.0.1000

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, alla luce delle molteplici attribuzioni conferite dall'Ordinamento, è una componente ad elevata connotazione specialistica, che oltre a svolgere la funzione di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione, opera per la sicurezza e la tutela di beni collettivi essenziali.

Infatti, lo stesso, è organismo nazionale titolare della funzione per il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (affidategli dalla Convenzione di Amburgo¹) ed è responsabile per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare², di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, della direzione degli ambiti portuali per i profili di sicurezza; di tutela dell'ecosistema marino e costiero e delle risorse ittiche, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi speciali, svolte in dipendenza funzionale da una pluralità di Dicasteri (MIT, MATTM e MIPAF).

Tali funzioni sono assicurate attraverso una complessa ed articolata organizzazione territoriale coordinata dal Comando generale del Corpo.

La sempre più alta e crescente minaccia terroristica (vedasi innalzamento dell'assetto security nei porti nella scorsa estate) nonché la crescente pressione migratoria del nord africa, che non accenna a diminuire, concretizza una crescente esigenza di controllo ai fini della sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, dei beni e delle persone.

Nell'ambito delle misure di *spending review* del Ministero della Difesa, l'articolo 1, comma 373, della "legge di stabilità per il 2015", ha integrato l'articolo 584 del codice dell'ordinamento militare, rubricato "Riduzione di oneri per le Forze armate", introducendo il comma 3-bis, norma che insiste sfavorevolmente sull'articolo 585 "Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto". Infatti, la novella opera una decurtazione di 4 milioni di euro degli oneri per gli arruolamenti del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, dall'anno 2018, facendo gravare l'onere di un taglio di spesa solo figurativamente sulla "Difesa", in quanto l'effettività del disposto è a carico del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

¹ articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662

² ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del Codice della Navigazione



Tale provvedimento di riduzione dello stanziamento, si aggiunge a quelli attuati in precedenti legislature per complessivi 18 milioni e contribuisce ad erodere gli stanziamenti a disposizione nell'anno 2018 necessari per assicurare il completo reclutamento della dotazione organica nel ruolo dei graduati, causando così una "vacanza organica" nel predetto ruolo di circa 470 unità.

Pertanto, qualora non si adottino provvedimenti correttivi, la predetta disposizione avrà, giocoforza, riflessi negativi sull'efficacia del Corpo durante il prossimo anno, tenuto anche conto del permanere della situazione emergenziale derivante dal flusso migratorio in atto che, come noto, impegna massivamente il Corpo delle Capitanerie.

Quindi, al fine di soddisfare le connesse sempre crescenti esigenze operative nonché di consolidare nella collettività la necessaria percezione di sicurezza si rende necessario adeguare strutturalmente la componente "operativa" in termini di risorse umane nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

RELAZIONE TECNICA


La disposizione in esame prevede la modifica dell'articolo 585 al codice dell'ordinamento militare (COM - decreto legislativo n. 66/2010), come di seguito specificato:

Tenute conto delle finalità di cui al presente emendamento, l'articolo in esame, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del COM, incrementa gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato COM, utili per definire la consistenza dei volontari in servizio permanente nonché in ferma o in rafferma, secondo gli importi indicati e determina l'ammontare della copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 MAY 2017




52.0.1000

2/2

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 54.1000

ARTICOLO 54

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al comma 2, sostituire le parole "in deroga ai requisiti professionali" con le seguenti:

"in deroga ai requisiti professionali previsti, fermo restando il requisito culturale di cui alla Tabella B allegata al CCL 29.11.2007, e successive modificazioni e integrazioni".

54.1000/1



A.S. 2690 – legge di bilancio
Emendamenti governativi MIUR

(1)

Articolo 54

Al comma 2, sostituire le parole *“in deroga ai requisiti professionali previsti”* con le seguenti: *“in mancanza del requisito culturale di cui alla Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 e successive modifiche e integrazioni”*.

54.1000

Relazione illustrativa

L'emendamento si propone l'obiettivo di chiarire nel modo tecnicamente più corretto ed univocamente il contenuto della deroga alla disciplina generale per l'ammissione al concorso per DSGA. In considerazione della disciplina vigente che regola la materia, appare più esatto riferirsi, anziché ai requisiti professionali, al "requisito culturale" di cui alla Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 e successive modifiche e integrazioni, che attualmente richiede il possesso di uno specifico titolo accademico (diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio o diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91 o laurea magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.L. 9 luglio 2009).

Relazione tecnica


La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a precisare i corretti termini della deroga ai requisiti di accesso al profilo di DSGA, senza incidere in alcun altro modo sulla disposizione contenuta nel DDL.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017



54.0.1000 / 1

SUBEMENDAMENTO - AS. 2960

Ex em. 54.11

Puglie
PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 54.0.1000, paragrafo "54-bis", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica. Per gli stessi soggetti di cui al comma precedente periodo, a far data dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto l'esonero dell'onere contributivo relativo ad un terzo del contributo riferito all'aliquota contributiva relativa alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335."

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

56.0.1000/1

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 54.0.1000

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "Al fine" con le seguenti: "Anche al fine di";

b) sostituire la parola "agosto" con la seguente: "dicembre".

Conseguentemente, all'art. 92 sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2018" con le seguenti: "220 milioni di euro per l'anno 2018".



Sen. Francesco Bruni

Sen. Vittorio Zizza

54.0.1000/2


SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 54.0.1000

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "dell'anno scolastico 2017/2018", con le seguenti: "degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019";

b) sostituire le parole "31 agosto 2018", con le seguenti: "31 agosto 2019".

Conseguentemente, all'art. 92 sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "220 milioni di euro per l'anno 2018, di 270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".



Sen. Francesco Brunni

Sen. Vittorio Zizza

54.0.1000/3

Subemendamento
Emendamento 54.0.1000

Dopo l'articolo 54-bis inserire il seguente:

«Articolo 54- ter

(Incremento delle risorse destinate alla formazione iniziale degli insegnanti e interventi correttivi del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma primo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2018, allo scopo di potenziare ulteriormente il sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ottica di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

“5-bis La graduatoria di merito regionale di cui al comma 4 è divisa in due fasce, la prima delle quali riservata ai soggetti

a) collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016 n. 106 e 107

b) comunque collocati a pieno titolo negli elenchi graduati disposti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a), riservati ai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando dei concorsi di cui alla lettera a) del presente comma.

5-ter. I soggetti di cui al comma 5 bis sono collocati nelle prime fasce per tutte le classi di concorso ove risultino collocati nelle procedure concorsuali di cui al comma precedente, fermo restando il diritto ad accedere alle seconde fasce delle graduatorie per le quali sono in possesso dello specifico titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno. Per le immissioni in ruolo, si procede prioritariamente dalla prima fascia, graduata ai sensi di quanto previsto al comma 3;

5-quater. I soggetti collocati con riserva nelle graduatorie ovvero negli elenchi di cui al comma 5 bis sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie di prima fascia di cui al comma 5 ter in caso di scioglimento positivo e definitivo della riserva”.

b) Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole “siano iscritti “ sono inserite le parole “a pieno titolo”. Conseguentemente, alla fine del quarto periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “; nel caso di inserimento con riserva, sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie.

54.0.1000/4

12


b) Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole “fatta salva la possibilità di partecipazione per i soggetti titolari di contratto a tempo-indeterminato da docente presso le scuole statali con clausola rescissoria dovuta ad immissione in ruolo a seguito di sospensiva.

c) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi

“3-bis. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b) i soggetti in possesso del diploma AFAM di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93: L’esame sostenuto a conclusione dei predetti bienni accademici ha valore di esame di Stato e abilita rispettivamente all’insegnamento nella classe di concorso A –57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A – 58, Tecniche della danza contemporanea , a seconda dell’indirizzo prescelto.
3-ter. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b), con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per le relative classi di concorso e per il sostegno, anche i soggetti che abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di abilitazione di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e i soggetti che, risultati vincitori di più procedure di Tirocinio formativo attivo o di percorsi di specializzazione sul sostegno, abbiano optato per uno o più dei percorsi cui avevano titolo. I predetti soggetti assolvono il conseguimento dell’abilitazione attraverso la frequenza e il superamento del I anno di FIT in soprannumero e sono successivamente ammessi, una volta in turno di nomina ai sensi del comma 5, al percorso di cui al medesimo comma.”

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»

Sen. Vicari



54.0.1000/4

2/2

Subemendamento all'emendamento del Governo n. 54.0.1000

Dopo l'articolo 54-bis introdotto dall'emendamento del Governo n. 54.0.1000, aggiungere il seguente:

54-ter. (Accesso qualifica dirigenziale dei dipendenti dell'Amministrazione Centrale dello Stato)

"I dipendenti assunti dall'Amministrazione Centrale dello Stato in deroga al divieto di assunzioni secondo la disposizione "fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità", muniti di laurea e di master universitario, che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano maturato 5 anni di servizio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, accedono alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, a condizione che nell'Amministrazione presso la quale sono stati assunti o prestano servizio siano disponibili posti per incarichi dirigenziali di II fascia per il conferimento dell'incarico, ancorché ricoperti con incarico ad interim da dirigente titolare di altro incarico, o conferiti a personale non avente qualifica dirigenziale".



MILLO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

54.0.1000/5

Relazione tecnica

L'emendamento mira a rafforzare la Pubblica Amministrazione Centrale incrementando rapidamente i ruoli dirigenziali di II fascia attraverso l'avanzamento di alcuni funzionari di elevata professionalità che non necessitano di ulteriore formazione.

La disponibilità dei posti vacanti nell'organico dell'Amministrazione che li ha assunti riconosce la professionalità, comporta che non vi sia aumento di spesa pubblica.



SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 54.0.1000

CERONI

Al capoverso "Articolo 54-bis", dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Conseguentemente, nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020»

Relazione - L'assenza del Legislatore nel settore AFAM, assenza che ha determinato la mancata attuazione della Legge di riforma n. 508 del 1999, ha portato tutti i gruppi politici ad intervenire in questo ultimo provvedimento di questa legislatura, con emendamenti di analogo tenore.

Gli emendamenti potrebbero essere riuniti in quattro titoli principali:

1. le graduatorie nazionali ex Lege 128;
2. la statizzazione degli Istituti Pareggiati;
3. il riordino;
4. il personale in possesso di 36 mesi di servizio;

i cui dispositivi potrebbero essere così riassunti, trasformazione ad esaurimento per le graduatorie nazionali 128, totale statizzazione degli istituti musicali pareggiati, costituzione di politecnici delle

54.0.1000/6 1/2

arti o poli musicali, costituzione di una nuova graduatoria nazionale ad esaurimento per il personale con 36 mesi.

Queste misure sono strettamente connesse all'attuazione della Legge n. 508 del 1999, pur tuttavia disgiunte su un piano giuridico. Per le graduatorie nazionali ex Legge 128 del 2013, è prevista la trasformazione ad esaurimento nel decreto sul reclutamento, pur tuttavia, l'art. 19 della Legge 128 del 2013 che ha costituito le graduatorie nazionali recita che il personale è incluso in apposite graduatorie nazionali fino all'emanazione delle norme sul reclutamento, il che significa che appena esce il decreto sul reclutamento, (e questo dovrà uscire per forza visto che il MIUR è costretto all'emanazione dello stesso da un'ordinanza del Consiglio di Stato che ha già predisposto la nomina di un commissario ad acta), il personale non sarà più incluso e le graduatorie decadranno.

È un problema di gerarchia delle fonti. Il decreto-norma di rango secondario non può modificare la legge, -norma di rango primario.

I docenti inclusi nelle graduatorie nazionali 128 sono già in previsione di spesa, perché occupano i posti vacanti in pianta organica e la loro stabilizzazione è già prevista nel DPR di cui all'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 1999. Si tratta di sanare l'anomalia normativa e preservare il MIUR da sicuri ricorsi dall'esito infausto per entrambe le parti. Tutti i gruppi politici concordano con l'emendamento sopra indicato.

Gli Istituti Pareggiati, hanno già trovato parziale risposta nel decreto enti locali, ed è GIÀ prevista, la loro progressiva statizzazione. Il personale con 36 mesi, potrà invece eventualmente contare in una formula di riserva all'interno del decreto sul reclutamento e in applicazione del Decreto Madia.

54.0.1000/6



2/2

54.0.1000/7

A.S. 2960
subemendamento

Montevercchi

**MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI,
PUGLIA**

All'emendamento 54.0.1000, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con apposito bando da pubblicare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è avviata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

1-ter. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 1-bis, possono avvenire anche mediante contratti a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 16.205.000, a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

A.S. 2960
subemendamento

SUNR

**SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI,
PUGLIA**

All'emendamento 54.0.1000, aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di superare progressivamente l'esternalizzazione delle funzioni relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è autorizzato, entro un tetto di spesa massimo di 80 milioni di euro per il 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale assimilato al personale ATA che opera presso le istituzioni scolastiche, di cui al decreto-legge 20 aprile 2001, n. 66, finalizzato alla copertura totale dei posti accantonati in organico di fatto e di diritto.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri in base ai quali il personale assimilato al personale ATA che opera presso le istituzioni scolastiche è gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

54.0.1000/8

1/2

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

54.0.1000/8

212

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente

Articolo 54-bis

(Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche)

I. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.

IL GOVERNO

54.0.1000

Relazione tecnica

L'intervento normativo si rende necessario al fine di precisare che il personale Co.Co.Co. ex LSU, assimilato al personale ATA, degli Istituti scolastici, di cui al D.L. 20 aprile 2001, n. 66, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all'inizio del corrente anno scolastico continua a prestare servizio sino alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018.

Si tratta di una platea di 772 unità di lavoratori impiegati presso le segreterie didattiche e amministrative delle Istituzioni scolastiche a fronte della presenza di 465,5 posti attualmente accantonati in organico di diritto del personale Ata, tecnico e amministrativo.

Si deve infatti considerare che la mancata prosecuzione di tali contratti sino al 31 agosto 2018 comporterebbe gravi disfunzioni e probabili interruzioni del servizio scolastico che viene erogato mediante l'attività espletata dalle segreterie amministrative e didattiche delle istituzioni scolastiche interessate su tutto il territorio nazionale.

La disposizione è necessaria tenuto conto che a decorrere dall'1 gennaio 2018, si applica il divieto di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella PA (di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 65/2001, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

Tale disposizione non comporta oneri, tenuto conto che le spese sono già comprese nelle disponibilità attualmente iscritte nei capitoli del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche finalizzate allo scopo.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



AS 2960

Emendamento

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis

(Norme in materia di aerospazio)

- 1. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "è autorizzata" sono inserite le seguenti parole: " nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";
 - b) l'ultimo periodo è soppresso.

54.0.1000

Relazione tecnica

L'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si prevede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 969:

L'ultimo periodo della disposizione prevede che le citate misure di aiuto sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento:

Con la norma in esame si intende inserire nel corpo della disposizione un espresso inciso che obbliga al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e contestualmente abrogare l'ultimo periodo della disposizione. Infatti, lo specifico regolamento UE citato non trova opportuna applicazione con riguardo all'attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, in quanto sono insussistenti i relativi presupposti, come definiti nell'art. 107 del trattato dell'Unione. Ed invece:

- l'iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato cui possono partecipare aziende spaziali senza distinzione di nazionalità e in un regime di libera competizione;
- l'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un prodotto prototipale la cui proprietà rimane in capo all'Agenzia Spaziale Italiana, sia in termini di proprietà intellettuale che realizzativa, affinché lo renda disponibile all'utente finale (istituzionale);
- il progetto non mette il vincitore in una condizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori italiani o europei, in quanto finalizzato a realizzare una particolare piattaforma satellitare di classe mini, la cui realizzazione sarebbe parimenti eseguibile da altri operatori, dotati delle necessarie competenze e contenuto tecnologico, anche in assenza di assegnazione di questo specifico contratto;
- altri Paesi hanno scelto di realizzare piattaforme satellitari di piccole dimensioni anche se con target di prestazioni differenti finalizzate alla soddisfazione delle differenti strategie Paese in ambito di ricerca spaziale (esempi sono la piattaforma francese Myriade, inclusa la successiva versione Myriade evolution, prodotta da Thales Alenia Space e Airbus; la piccola piattaforma belga della Qinetiq, ed altre in Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia).

L'emendamento proposto non produce nuovi o maggiori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV, 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SUBEMENDAMENTO

Emendamento 57.0.1100

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al capoverso "Articolo 57-bis", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale di alta cultura con sede a Roma, fondata nel 1782 e poi eretta ente morale autonomo con Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 200.000,00;

2019: - 200.000,00;

2020: - 200.000,00.



57.0.1100/1

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 57.0.1100

 MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al capoverso "Articolo 57-bis", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 28-dicembre 2015, n. 208, le parole: "e-2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018-e-2019".»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



57.0.1100/2

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Articolo 57-bis

(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)

1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione.

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

57.0.1100

IL GOVERNO

Relazione tecnica

La cultura ebraica italiana e le sue millenarie tradizioni sono parte integrante del patrimonio culturale ed identitario nazionale; la presenza ininterrotta di oltre 22 secoli delle comunità ebraiche nel territorio italiano ha contribuito a maturare un'esperienza ineguagliabile di pluralismo culturale e confessionale, oggi di estrema attualità: un modello ed un esempio di integrazione nel territorio e nelle collettività di riferimento, che preserva al contempo la matrice tradizionale, la trasmissione a bambini e giovani delle tradizioni e del sapere ancestrale.

Nel corso dei secoli l'ebraismo e gli ebrei sono stati oggetto di ostilità e pregiudizio, spesso originato dalla scarsa conoscenza, che hanno portato a dolorose discriminazioni e ripetute persecuzioni, sfociate nel XX secolo nella tragedia della Shoah.

Nondimeno l'interesse per la cultura ebraica è oggi sempre più vivo ed esteso a diverse fasce di studiosi ed appassionati.

La promozione del patrimonio culturale ebraico è sempre più importante e di particolare rilievo nell'attualità che circonda soprattutto la crescita delle giovani generazioni: un patrimonio culturale che interessa sia nelle sue linee generali che nelle tradizioni specifiche delle comunità ebraiche italiane.

L'approccio alla formazione e la trasmissione della cultura ebraica, della conoscenza della storia degli ebrei italiani, europei e del bacino del Mediterraneo; dei testi tradizionali, dell'ebraico biblico e moderno, della produzione culturale ed artistica: tutti questi sono elementi preziosi per attivare in Italia una nuova fase di riconoscimento e valorizzazione della cultura ebraica per le presenti e future generazioni.

L'anno 2018 segna l'ottantesimo anniversario dall'emanazione delle leggi antiebraiche del '38 - leggi emanate dal Parlamento italiano che, in un crescendo sistematico, dapprima definivano divieti e limitazioni - posti ed imposti - contro gli ebrei, poi finivano per dichiararli nemici della patria: si tratta di una ricorrenza che diventa momento centrale per una riflessione sul sistema dei valori che caratterizzano una collettività multiculturale che affronta la sfida dell'integrazione da un lato e della preservazione delle ricchezze culturali e tradizioni di ciascuna componente.

All'oneri pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 del provvedimento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



Handwritten signature

POSITIVO
2/3 NOV. 2017

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Handwritten signature

SUBEMENDAMENTO**EMENDAMENTO 58.1000**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI



Sostituire il capoverso 1 con il seguente:

"1. Al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, Consip s.p.a. provvede, mediante convenzione-quadro, da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018, all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche; a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip s.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria."

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2, 2-bis e 3.



58.1000 / 1

SUBEMENDAMENTO**EMENDAMENTO 58.1000**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

Sostituire il capoverso 1 con il seguente:

"1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e nonché degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, può avvenire, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, mediante approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, che prevedano corrispettivi uguali o inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione.

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2, 2-bis e 3.



58. 1000 / 2

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 58.1000

ARTICOLO 58

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al comma 1, sopprimere le parole "*e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018-2019*".

Con riferimento ad uno spostamento del termine al 2019, si precisa che originariamente, l'art. 64 (*Servizi nelle scuole*) del D.L. 24/04/2017, n. 50 - *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, autorizzava le istituzioni scolastiche ed educative statali - nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip - a proseguire, fino al **31 agosto 2017**, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.

Il **comma 1** autorizzava, infatti, le istituzioni scolastiche ed educative statali - nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip - a proseguire, **fino al 31 agosto 2017**, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura. Ciò al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'a.s. 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie.

In data 2 dicembre 2016, la Consip aveva comunicato la risoluzione delle Convenzioni relative ai lotti n. 2 - regione Emilia Romagna, n. 8 - regioni Lombardia, Trentino Alto Adige e n. 9 - regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto (attive dal 25 novembre 2013 e scadute il 24 novembre 2016), nonché delle Convenzioni relative ai lotti n. 1 - regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, n. 4 - regioni Sardegna e Lazio (province di Rieti, Viterbo e Roma) e n. 10 - regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise (attive dal 15 gennaio 2014 e scadute il 1° dicembre 2016).

Si ricorda che l'Autorità nazionale anticorruzione aveva espresso un parere (8 febbraio 2017), su richiesta del MIUR, «in merito ai contratti di pulizia nelle scuole e alla prosecuzione del progetto "Scuole belle" a seguito della risoluzione di Convenzioni Consip».

In particolare, l'Autorità - nel rispondere ai quesiti posti dal MIUR - ha conclusivamente rilevato che la risoluzione delle convenzioni disposta dalla Consip ai sensi dell'art. 1456 C.C. produce effetti anche rispetto agli atti contrattuali attuativi, siano essi ordinativi di fornitura o contratti aggiuntivi, cui deve ricollegarsi il perfezionamento dell'appalto come espressione di una fattispecie contrattuale a formazione progressiva; inoltre la situazione venutasi a creare nei lotti in cui la convenzione Consip è stata risolta non è normativamente equiparabile alla situazione presente nelle aree geografiche dove la convenzione sia scaduta o non sia stata mai attivata, dovendo l'art. 2 del decreto-legge n. 58/2014 (*Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico*) essere interpretato restrittivamente; infine le vicende del contratto di appalto risolto incidono sulle vicende del subappalto in quanto rapporto derivato con la conseguenza che la risoluzione dell'uno determina lo scioglimento del secondo.

58.1000/3

lk

Si riporta di seguito i contenuti dell'art. 2 (*Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole*) del decreto-legge n. 58/2014:

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip. Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta. ⁽¹⁰⁾

2-bis. Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

2-bis.1. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero la stessa sia scaduta per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip.

2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2 bis. 1 è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015.



58.1000/3

2/2

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 58.1000

ARTICOLO 58

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al comma 1, sopprimere le parole "*anteriamente alla data 24 aprile 2017*".



58.1000 / 4

S&L

A.S. 2960
subemendamento

S&L

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI,
PUGLIA

All'emendamento 58.1000, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «o non sia mai stata attivata»;
- b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene, in deroga all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante stabilizzazione, nei ruoli del corrispondente personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, del personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento e che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati».

Conseguentemente dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

58.1000/5

1/2

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

58.1000 / 5

2/2

58.1000

A.S. 2960
subemendamento

Montevecchi

**MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI,
PUGLIA**

All'emendamento 58.1000, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3»;
- b) al comma 1 sostituire le parole «e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2019» con le seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2018»;
- c) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A decorrere dal 1° settembre 2018 non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione Consip sono sospese.

3-bis. Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda, nelle graduatorie provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche ed educative statali.

3-ter. Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda al personale di cui al Decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici e amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto ministeriale».

58.1000 / 6

1/2

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -50.000.000;

2020: -50.000.000


58.1000/6

AS 2960


SUBEMENDAMENTO AD EM. 58.1000

ARTICOLO 58

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

 Al comma 1, sostituire le parole "e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019" con le seguenti:

"31 dicembre 2017".



58.1000 / 7

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 58.1000

ARTICOLO 58

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al comma 2, sopprimere le parole *"da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro era già attiva alla data del 24 aprile 2017"*.




58. 1000 / 8

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 58.1000


ARTICOLO 58

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020" con le seguenti:

"entro il 31 dicembre 2017"



58.1000/9

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 58.1000

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni» e le parole: «330 milioni» con: «300 milioni».



58.1000/10

71

Articola 58
(Scuole belle)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

1. *Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019.*

2. *Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.*

2-bis. *Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.*

3. *Consip s.p.a. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche; a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip s.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.*

4. *L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, 192 milioni per l'esercizio 2018 e 96 milioni per l'anno 2019."*



58.1000

1/2

Relazione tecnica

Con le modifiche apportate al comma 1 si vuole ampliare il campo di applicazione della norma (art. 64 comma 1 DL n. 50/2017), limitato, allo stato attuale, ai soli lotti ove la Convenzione sia stata risolta, includendovi anche i lotti ove la convenzione scada, sia scaduta, o non sia mai stata attivata. Tale evenienza, infatti, si verificherà nei primi mesi del 2018, lasciando priva di qualsiasi copertura normativa e/o contrattuale le relative fattispecie, con conseguente inutilizzabilità delle risorse finanziarie stanziata con la presente norma (192 milioni nel 2018 e 96 milioni nel 2019 previsti nelle modifiche al comma 4 dell'art. 58). Con le modifiche apportate al comma 2, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione viene applicato *ex lege* nei soli lotti ove sia intervenuta una risoluzione della convenzione in data anteriore al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore dell'art. 64 del DL n. 50/2017. Nei restanti lotti invece ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima, come puntualizzato nel successivo comma 2-ter.

Inoltre si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione applicabile non deve essere ricalcolato ogniqualvolta che si verifichino delle modifiche in ordine all'attivazione delle convenzioni Consip nei diversi lotti in momenti successivi. Si deve invece ritenere, coerentemente con la *ratio* più complessiva dell'intervento legislativo adottato per disciplinare transitoriamente una situazione speciale, che la norma sopra citata opera un rinvio statico, nel senso di applicare le condizioni economiche (*"pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione quadro Consip"*) vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma medesima e non quelle risultanti da evenienze future. In altri termini, la determinazione delle condizioni economiche applicabili nei lotti interessati dalla risoluzione (si vedano in proposito la delibera n. 87 dell'8 febbraio 2017 dell'ANAC, la pronuncia dell'AGCOM adottata nell'adunanza del 22 dicembre 2015, le sentenze TAR 10303/201, 10305/2016, 10307/2016, 10309/2016 e Consiglio di Stato del 20 gennaio 2017) deve essere effettuata sulla base della situazione effettivamente risultante al momento dell'entrata in vigore della norma di legge, senza tenere conto di eventuali variazioni determinate da vicende successive riguardanti le convenzioni medesime soprattutto ove si tenga presente che la risoluzione trova la sua causa nell'accertamento giurisdizionale di una condotta scorretta delle imprese. Con le modifiche di cui al comma 2-bis, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si prevede che nei lotti ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima.

Con le modifiche apportate al comma 3, sulla base delle difficoltà tecniche rappresentate da Consip con particolare riferimento ai recenti orientamenti giurisprudenziali venutisi a formare, si vuole eliminare il ricorso ad una soluzione contrattuale transitoria, inizialmente prevista anche avvalendosi del sistema dinamico di acquisizione, e si chiarisce che la nuova Convenzione per il servizio di pulizia delle istituzioni scolastiche, che dovrà essere attiva per l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, dovrà consentire di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali esistenti.

Con le modifiche di cui al comma 4 vengono stanziata le risorse finanziarie aggiuntive idonee a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti sino alla data del 30 giugno 2019, in misura pari a 192 milioni per il 2018 e 96 milioni per il 2019.

L'emendamento proposto non produce nuovi o maggiori oneri in quanto si limita ad apportare delle modifiche ed integrazioni all'art. 64 del Decreto legge n. 50/2017 al fine di precisare degli aspetti tecnici che consentano il corretto e pieno utilizzo delle risorse già stanziata dall'art. 58 comma 5 del disegno di legge di bilancio 2018.

58.1000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

INFORMATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2/2

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 58.1100

 MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al capoverso "9-bis", terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"trasmettendone gli esiti al Parlamento".

58.1100/1

SUBEMENDAMENTO - AS. 2960

Ex em.58.43

puglie
PUGLIA; CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 58.1100, paragrafo "9-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di superare le situazioni di precariato che interessano i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28-febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, avviano le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in regime di contratto a tempo determinato, e per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili collocati negli elenchi regionali, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente, secondo quanto già previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013. Gli enti territoriali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato e a rideterminare le dotazioni organiche in base al numero di lavoratori socialmente utili da stabilizzare, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, utilizzando interamente le risorse rese disponibili da cessazioni di personale ed eventuale spesa sostenuta per integrazione oraria.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

58.1100/2

25

Articolo 58
(LSU Palermo)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2018. Il differimento di cui al primo periodo è stabilito nella misura strettamente necessaria ad assicurare la continuità occupazionale del personale in servizio alla data del 1 settembre 2017 e comunque entro il limite massimo di 18 milioni per l'anno 2018. Il MIUR effettua un monitoraggio trimestrale per verificare il numero di cessazioni intervenute al fine di adeguare i finanziamenti da erogare. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2018".

Conseguentemente all'articolo 92, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 18 milioni di euro per l'anno 2018.

IL GOVERNO

58.1100

Relazione illustrativa

L'organico dei collaboratori scolastici a livello nazionale è accantonato (cioè ridotto) di 11.851 unità rispetto alle necessità delle scuole. Le scuole coprono i servizi di pulizia che il personale mancante non può erogare, tramite l'acquisizione di contratti di servizio con ditte esterne. Ciò accade in quasi tutte le Regioni, con particolare concentrazione al Centro-Sud. Nell'ambito di questa platea nazionale di lavoratori delle imprese esterne (pari a circa 16.000 unità), sono compresi 459 dipendenti di cooperative attive nella provincia di Palermo, che sostituiscono l'opera di 350 collaboratori scolastici. Nel 2017 il Ministero ha acquistato servizi di pulizia e sorveglianza per 290 milioni, a carico del funzionamento delle scuole. In particolare a Palermo è stato assicurato l'espletamento dei servizi di pulizia e vigilanza degli alunni presso le scuole mediante la proroga delle convenzioni in essere, in base all'articolo 4, comma 5, del DL n. 244/2016. La presente norma proroga al 31 dicembre 2018 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'art. 8 della legge 3/5/1999 n. 124) già prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2017) per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. A tal fine dispone che il termine del 31 dicembre 2017, di cui di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è differito al 31 dicembre 2018. Il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'art. 6, comma 6 ter, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2018 al fine di consentire la prosecuzione dei lavori avviati in sede tecnica, di concerto con le parti sociali e le Amministrazioni interessate, e di pervenire a soluzioni stabili e adeguate a tutela dei livelli occupazionali e reddituali.

La proroga delle convenzioni in essere potrà essere effettuata al solo fine di assicurare la continuità dei servizi nelle istituzioni scolastiche, tenendo conto della necessità di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data del 31 dicembre 2017.



1/2

Relazione tecnica

La norma dispone la proroga fino al 31 dicembre 2018 dei rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, prevedendo un finanziamento per l'acquisto dei servizi ausiliari presso le scuole della provincia di Palermo attraverso convenzioni con imprese che impiegano personale già lavoratore socialmente utile. Alla copertura dell'onere complessivo, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la continuità occupazionale del personale in servizio alla data del 1 settembre 2017, si provvede - per l'anno 2018 - mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La norma fissa un limite massimo di spesa in euro 18 milioni per l'anno 2018.

Allo stato attuale risultano in servizio 459 lavoratori e si stima pertanto, in via prudenziale, un onere massimo di 18 milioni di euro.


Il suddetto onere è calcolato considerando la retribuzione media di un lavoratore appartenente al quinto livello del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento - Settore Terziario, pari ad euro 31.355,82 annui.

L'onere complessivo pertanto ammonta a 18 milioni di euro tenendo conto dell'IVA al 22% e della rivalutazione ISTAT ($31.355,82 \text{ annuo} \times 459 = 14.392.321,38$ maggiorato del 22% IVA = 17.558.632,0836. La rivalutazione ISTAT nell'anno 2017 è pari allo -0,4%. Si stima pertanto un onere complessivo pari a euro 17.628.866,62). Lo stanziamento di 18 milioni di euro, che tiene conto prudenzialmente di un aumento della rivalutazione ISTAT, per l'anno 2018 viene altresì individuato come limite di spesa, tenendo conto che si prevede una riduzione progressiva dell'onere alla luce delle cessazioni di personale che interverranno a decorrere dal 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2018. Il MIUR inoltre, al fine di adeguare i finanziamenti da erogare, effettua un monitoraggio trimestrale per verificare il numero di cessazioni intervenute.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO
23 NOV 2017

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato




AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 68.1000

ARTICOLO 68.

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Le parole "L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448," con le seguenti:

"La dotazione del fondo esigenze-indifferibili ed urgenti, di cui all'art.7-quinquies, co. 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009,".

Nota - ~~Al fine di lasciare invariata la dotazione del Fondo per l'occupazione.~~



68.1000/1

A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 68.1000


GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

All'emendamento Governo 68.1000, capoverso-comma 21-ter, sostituire le parole "ai sensi" con le seguenti: "beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 "

68.1000/2

68.1000/3

URAS - Romani - Orellana - Bencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68

Dopo il comma 21- quater è aggiunto il seguente comma.

Art. 68 (contributo alle regioni in materia di spesa sanitaria)

“Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016, approvato con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, al fine di ridurre progressivamente il pagamento dell'extra ticket sanitario per i cittadini di tutto il territorio nazionale e di ampliare la platea dei soggetti che beneficiano dell'esenzione, è stanziato un contributo statale pari alla metà del costo totale, indirizzato alle Regioni che vorranno escludere dal contributo di cui alla lettera p) del comma 796, art. 1 della legge n. 296 del 2006, le seguenti categorie:

- a. i minori che frequentano la scuola dell'obbligo ai sensi di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n.296, comma 622;
- b. tutti gli appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 15.000;

A tal fine è previsto uno stanziamento di

60 milioni nel 2018
80 milioni nel 2019
100 milioni nel 2020

Conseguentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori misure in materia di entrata)

Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:

<<>Art. 92. - (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

(SEN ROMANI) 

 (SEN. BENCINI)

(SEN. URAS) 

 (SEN ORELLANA)

10. →
FIRMA ORAS

PROPOSTA EMENDATIVA AL DDL BILANCIO

All'articolo 68, comma 18, le parole "220 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "235 milioni di euro". L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.

All'art. 68 sono aggiunti i seguenti commi:

"21-bis. L'ANPAL, nell'ambito dallo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

21-ter. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

21-quater. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 1 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a cui i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro e all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente."

IL GOVERNO

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento al comma 18 è volto ad incrementare la somma già prevista per i costi di personale da assegnare all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego. Il passaggio di competenze in capo alle Regioni in materia di politiche attive del lavoro unito alla necessità di rafforzare l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rende opportuno un conseguente rafforzamento degli organici assegnati ai nuovi uffici anche nell'ottica di un efficace e efficiente gestione dei processi da avviare.

La copertura degli oneri viene assicurata dalla riduzione della somma già assegnata di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il comma 21-bis prevede la trasmissione, da parte dell'ANPAL, ai soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, nonché ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dei dati relativi alle persone, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La *ratio* di tale previsione normativa consiste nell'agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, nonché la ricollocazione delle



persone nel mercato del lavoro. La immediata consultabilità dei dati relativi ai soggetti in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione da parte di soggetti che, per espressa previsione normativa, sono deputati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante le logiche di quasi mercato tipiche dell'accreditamento, limita sensibilmente il rischio di un disallineamento informativo, e riduce, nel contempo, i tempi di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un mercato del lavoro trasparente, difatti, è la chiave di volta per un sistema in grado di agevolare i processi di ricerca attiva del lavoro, tenuto anche conto dei principi ispiratori della recente riforma dei servizi per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, che promuove la centralità e l'effettività dei diritti al lavoro, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze, a coloro che cercano lavoro, il sostegno nell'inserimento e/o nel reinserimento al lavoro.


Tale previsione normativa risponde, inoltre, all'esigenza di contribuire all'abbassamento del tasso di disoccupazione, anche nell'ottica del raggiungimento dei target di EU2020, nonché a limitare al massimo la permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione e a combattere, in chiave preventiva, la disoccupazione di lunga durata.

Il comma 21-ter prevede che l'INPS comunichi all'ANPAL i dati relativi alle famiglie in condizione di povertà con la finalità di coinvolgere le persone appartenenti a tali nuclei in iniziative di supporto alla ricerca di una nuova occupazione ovvero al ritorno in percorsi di istruzione e formazione.

Tale operazione risponde ad un criterio di ottimizzazione degli strumenti informativi, già introdotti nell'ordinamento giuridico. Ai sensi del comma 3, la messa a disposizione dei dati è effettuata infatti per il tramite del sistema informativo unitario (S.I.U.), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a cui i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro e all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.

L'ANPAL provvederà a monitorare le consultazioni dei dati in parola da parte dei soggetti autorizzati e/o accreditati, e il buon esito delle stesse, in termini di impatto occupazionale, attraverso l'analisi dei dati contenuti nell'archivio delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Sotto il profilo finanziario la previsione normativa proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. L'attuazione della norma proposta, difatti, rientra nell'ambito del funzionamento del sistema informativo unitario, e dunque è realizzata in base alle risorse disponibili a legislazione vigente.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

INIZIATIVO

23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 72.1000



MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo le parole: "All'art. 72", inserire le seguenti:

«al comma 1, lettera a), dopo le parole: "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni".».

Relazione - il subemendamento consente ai Comuni che hanno partecipato alla selezione di Capitale Italiana della Cultura, ancorché non vincitori, di realizzare comunque parte degli investimenti previsti nei relativi dossier, se ritenuti di particolare interesse, anche per essere inseriti in più vasti progetti di rete, da sviluppare per esempio lungo i cammini.

Tale possibilità, senza aggravio per la finanza pubblica, potrebbe essere consentita attraverso l'ammissione ad una corsia preferenziale per accedere ai benefici previsti dall'art. 1 comma 485 della legge 232/2016.

Detto comma prevede, infatti, che "Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica".

Il subemendamento non comporta aumento di spesa per la finanza pubblica e contribuirà a finalizzare risorse per la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, innescando azioni progettuali intersettoriali sia sui singoli territori, sia tra le città coinvolte.



72.1000/1

Submendamento A.S. 2960

ORELLANA

Emendamento 72.1000

All'emendamento 72.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Sostituire le parole: «è inserita la seguente», con: «sono inserite le seguenti»;
- b) dopo il capoverso t, inserire il seguente: «t-bis. Dopo il comma 494, inserire i seguenti:

«494-bis. Per l'anno 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono considerate le spese sostenute dai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'esclusione opera nel limite massimo di 10 milioni di euro.

494-ter. A tal fine i comuni comunicano, entro il termine del 1° marzo 2018, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per i fini di cui al presente comma, nel rispetto del vincolo di cui commi 710 e 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

494-quater. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 maggio 2018. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in maniera proporzionale alle singole richieste».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



72.1000/2

SUBEMENDAMENTO

PERRONE

ARTICOLO 72.1000

I Dopo la

I ↘ Aggiungere la seguente lettera t)

t, a

L t-bis ² Il termine per il completamento dei progetti finanziati nell'ambito del Piano d'Azione e Coesione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 2007-2013, Linea di Azione 2 "Progettazione per la cultura", di cui all'Avviso pubblico dell'8 giugno 2016, è prorogato al 31 giugno 2018".

Sen. Luigi Perrone

Sen. Francesco Bruni

Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri

Sen. Pietro Liuzzi

Sen. Vittorio Zizza

Sen. Rosario Filippo Tarquinio

Sen. Michele Boccardi

72.1000/3

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 72.1000

ARTICOLO 72

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

1-ter. *In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1-bis., la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.*

1-quater. *L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1-bis., per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di bilancio."*



72.1000/4

AS 2960

SUBEMENDAMENTO AD EM. 72.1000

ARTICOLO 72

 **CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI**

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. È istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'erogazione ai Comuni di finanziamenti per l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso e di valutazione dei progetti, la compartecipazione di risorse europee e regionali.".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro", e le parole: "330 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro".




72.1000/5

AS 2960

EMENDAMENTO 72.1000

ARTICOLO 72

CERONI 

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) è soppresso il requisito di almeno il 25 per cento di riduzione del fatturato, di cui ai commi 2 e 5;
- b) al comma 2, il termine "31 dicembre 2017" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2020".».



72.1000/6

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 72.1000



MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:"

"3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per gli anni 2015; 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020"».

RELAZIONE

L'articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2015, n. 125 estende anche per l'anno 2017 la facoltà di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché del riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali.

La presente proposta proroga tale facoltà di utilizzo ad una ulteriore prospettiva triennale (2018, 2019, 2020), nel tentativo di favorire gli enti locali che in questi ultimi anni sono stati fortemente compromessi da una serie di eventi (crisi economia, forti tagli dei trasferimenti statali e regionali, armonizzazione contabile ecc...).



72.1000/7

Emendamento

All'art. 72, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

" t) al comma 488, lettera a) dopo le parole "18 maggio 2017" sono inserite le seguenti: " e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente."

€ 2.1000

Relazione illustrativa

La norma è volta a permettere agli Enti Locali che partecipano a co-finanziare le opere finanziate ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di usufruire delle deroghe agli equilibri di bilancio per avviare o completare gli interventi.

Relazione tecnica


Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



23 MAG 2017

74.0.2000/1

Submendamento -AS 2960

Ex em. 74.1

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 74.0.2000, paragrafo "Art. 74", sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel Mezzogiorno d'Italia, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle medesime regioni assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente:

- a) *sopprimere il comma 2;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

1-ter. Al finanziamento delle disposizioni di cui al comma 1 possono altresì concorrere, per l'anno 2018, i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.»

c) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

d) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

74.0.2000/1

2/2

Sub-emendamento

A.S. 2960

/2-bis

All'emendamento 74.0.2000-dopo il comma-2 aggiungere il seguente:

7. (Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale) Esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; per l'anno 2018, nelle Regioni a Statuto speciale dove non risultano ancora definite le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle stesse regioni nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, in deroga ai vincoli e divieti assunzionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere prorogati a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 20».

ORRÙ



Relazione

~~L'emendamento ripropone per l'anno 2018 analoghe condizioni di proroga già previste per gli anni 2016 e 2017 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per le finalità di cui all'art. 4, comma 9, del decreto - legge 101/2013 dal successivo comma 9 - bis, ora abrogato dall'art. 20, comma 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.~~

74.0.2000/2

Emendamento
A.S. 2960

2-bis
All'emendamento 74.0.2000 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

7. Gli enti locali, gestori di aree marine protette di cui alla legge n. 394/1991, in deroga alle norme di assunzione del personale di cui all'art. 20 del d.lgs 75/2017, sono autorizzati alla stabilizzazione del personale assegnato specificamente ai compiti di gestione delle medesime aree marine protette, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 5 anni di servizio negli ultimi 10 alle dipendenze della medesima p.a., mediante rapporti di lavoro parasubordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa), purché tali assunzioni siano state svolte con procedura di evidenza pubblica. L'eventuale stabilizzazione non può trovare copertura nei fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ORRE
Orri

Relazione illustrativa

Diverse norme negli ultimi anni stanno cercando di contrastare il cosiddetto precariato nella P.A. cercando di stabilizzare i rapporti consolidati ad una certa data. Fra le varie disposizioni in vigore, tuttavia, non emergerebbe un quadro univoco circa l'ammissibilità, fra le varie forme di lavoro flessibile ammesse ai processi di stabilizzazione, delle cosiddette collaborazioni coordinate e continuative o a progetto di cui al comma 1 dell'art. 61 del d.lgs n. 276/03.

Tuttavia, si deve rilevare che, spesso, anche la p.a. fa ricorso impropriamente a queste figure contrattuali contravvenendo alla normativa di settore (legge Biagi decreto lgs n. 276/03) soprattutto, allorquando, nei contratti vengono riportate clausole temporali di presenza fisica sul luogo di lavoro, qualificando il rapporto, di fatto, a carattere meramente subordinato e quando le fonti di finanziamento di tali contratti siano risorse proprie del datore di lavoro. In particolare l'emendamento vuole estendere la possibilità della stabilizzazione dei lavoratori che hanno prestato servizio a favore degli enti locali, gestori di aree marine protette di cui alla normativa di settore, in quanto investiti di compiti ulteriori rispetto alle ordinarie funzioni. Tali lavoratori svolgono compiti fondamentali di supporto per la gestione delle aree protette che in diversi contesti sono attrattori formidabili per lo sviluppo turistico e la tutela ambientale del nostro paese. L'emendamento, pertanto, si propone di estendere i benefici della norma anche nei confronti di questi soggetti circostanziandone ulteriormente l'applicazione nei confronti di coloro che siano stati assunti a seguito di procedura con evidenza pubblica e che hanno prestato servizio presso l'ente locale gestore di area marina protetta per almeno cinque anni negli ultimi otto.

74.0.2000/3

**SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 74.0.2000**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"I lavoratori subordinati rientranti nel campo di applicazione della presente legge non rientrano nella base di computo dell'organico da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.».

MILIO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO,
IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

74.0.2000/4

44.0.2000

A.S. 2960

Sostituire l'articolo 74, con il seguente:

Art. 74 (Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

1. I programmi operativi nazionali ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ai soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero di cui al comma 1, dell'articolo 16 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, secondo periodo.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

I RELATORI



Relazione illustrativa

La proposta normativa prevede che i programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possano introdurre, per l'anno 2018, compatibilmente con le finalità già previste nei programmi medesimi, misure complementari con quelle già previste dalla norma relativa alla decontribuzione per i neo assunti, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esenzione è rivolta ai soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero i soggetti che abbiano almeno 35 anni, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'esonero contributivo è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8060 euro.

Il comma 2 prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi.

Relazione tecnica

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 NOV. 2017

Marcia Feltri

M. Jansone




A.S. 2960

Subemendamento all'emendamento 89.1000

All'emendamento 89.1000, alla lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente: «1. al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «, secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze»..»

SANTINI



89. 1000 / 1

SUBEMENDAMENTO

all'emendamento del Governo n. 89.1000

Al comma 5, lettera a),

Al punto 3:

numero 1)

al comma 5, lettera a), al secondo periodo, dopo le parole "30 settembre 2018" aggiungere infine le seguenti parole "ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze"; togliere il punto e sopprimere le seguenti parole "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze".

Con il numero 1) aggiungere il comma 5) al terzo periodo

COMPAGNA Luigi Compagnone

89.1000 / 2

SUBEMENDAMENTO

all'emendamento del Governo n. 89.1000

Al comma 5, lettera a), numero 1)

Al punto 3:

al comma 5, lettera a), al secondo periodo, dopo le parole "30 settembre 2018" aggiungere in fine le seguenti parole " ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze"; al terzo periodo, dopo le parole "della necessità di assicurare" aggiungere le seguenti "la continuità d'impresa".

Al comma 5, lettera a), numero 1)

COMPAGNA

Luigi Compagna

89.1000 / 3

AS n. 2960

SUBEMENDAMENTO

all'emendamento del Governo n. 89.1000

Al punto 3: *alla lettera c), numero 1)*
al comma 5, lettera a), al secondo periodo, dopo le parole "30 settembre 2018"
aggiungere in fine le seguenti parole " *ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze*";
vive!

COMPAGNA *Lupis Giuseppe*

89.1000 / 4

AS 2960

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Subemendamento all'emendamento 89.1000

Alla lettera e), numero 1, dopo le parole "dalle disposizioni del presente articolo", aggiungere le seguenti parole: "Tale piano di numerazione deve riservare ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale almeno dieci numerazioni nelle prime venti e, complessivamente, almeno un terzo delle numerazioni del primo arco. Eventuali numerazioni specifiche per intese e consorzi possono essere eventualmente rilasciate a soggetti che effettuano trasmissioni in contemporanea per almeno dieci ore giornaliere nell'orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 24.00"

89.1000 / 5

Submendamento A.S. 2960

ORELLANA

Emendamento 89.1000

All'emendamento 89.1000, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) «Contributo ai costi a carico dei Comuni coinvolti nell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di servizi pubblici digitali basati sulla tecnologia 5G. Per tali finalità, è assegnato 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.»».

Conseguentemente al comma 13, sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «6 milioni»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.



89. 1000 / 6

Capolillo

EMENDAMENTO ddl 2960

CIAMPOLILLO

All'emendamento 89.1000, lettera h), capoverso "17-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che utilizzano lo standard Digital Audio Broadcast (DAB+)»;

b) dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che utilizzano lo standard Digital Audio Broadcast (DAB+)».

89.1000/7

AS2690

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 89.1000 del Governo, *dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis.) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

<<19-bis.) All'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

<<2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità od alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, e le città metropolitane, previo consenso del Ministero dello sviluppo economico, possono rendere partecipi, o contitolari, altri servizi e soggetti all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze. In questo caso l'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo, compete, anche per le quote degli altri servizi e soggetti, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun servizio o soggetto è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla rete, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli servizi e soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.

2-ter. Le Regioni a statuto speciale, sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo Forestale delle predette regioni. >>.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: "e modifiche all'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 25.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP - 500.000;

89.1000 / 8

CS - 500.000;

2019:

CP - 500.000;

CS - 500.000;

2020:

CP - 500.000

CS - 500.000

 FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BERGER

89.1000/8

AS 2960
Emendamento
Articolo 89
(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G)

All'articolo 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «31 marzo» con le seguenti: «30 aprile»;
- b) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1. al primo periodo, espungere la parola «geografiche»;
 - 2. al terzo periodo, dopo le parole «sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006» aggiungere le seguenti: «per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale»;
- c) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1. al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018»;
 - 2. al quarto periodo, sostituire la parola «multiplex regionale» con le seguenti: «multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico e»;
- d) al comma 8, primo periodo, espungere la parola «geografica» e dopo le parole «se del caso,» aggiungere la parola «riserve»;
- e) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1. sostituire il primo periodo con il seguente: «In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 4, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dalle disposizioni del presente articolo»;
 - 2. al secondo periodo, sostituire le parole da «, con proprio regolamento» a «all'articolo 32, comma 2,» con le seguenti: «aggiorna il piano»;
- f) Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati



89.1000

—

1/2

nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.»

g) Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio.»;

h) dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.»

89.1000

IL GOVERNO


Relazione tecnica

Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

 23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



2/2



A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 89.0.1000

RICCHIUTI

All'emendamento Governo 89.0.1000, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

"11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 11 non trovano applicazione nei confronti delle agenzie di recupero crediti, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali."

89.0.1000/1

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 89.0.1000

CERONI



All'emendamento del Governo 89.0.1000, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

1 b-bis «c) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

“11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 11 non trovano applicazione nei confronti delle agenzie di recupero crediti, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali.”»

Relazione

Il chiarimento interpretativo proposto dal Governo necessita di un'integrazione per escludere le attività la cui specificità rispetto alle attività di call center (svolte da personale inquadrato sul CCNL telecomunicazioni) è riconosciuta da accordi sindacali ad hoc con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli Studi Professionali.

In considerazione della professionalità e del ruolo rivestito, il personale delle agenzie di recupero è inquadrato su uno specifico CCNL, il CCNL Studi Professionali (il personale dei call center è inquadrato sul CCNL Telecomunicazioni); il CCNL Studi Professionali è il CCNL impiegato negli studi legali, di consulenza fiscale e del lavoro nonché negli studi notarili.

In ragione delle differenze esistenti, la proposta specifica che agli operatori nel settore del recupero crediti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 11 dell'articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n.83.

Relazione tecnica

La proposta non comporta minori entrate.



89.0.1000/2

A.S. 2960 - EMENDAMENTO N. 9 - DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE IN MATERIA DI CALL CENTER

ART

(Disposizioni in materia di attività svolte da call center)

All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione nei confronti degli operatori che svolgono attività di call center in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";

b) al secondo periodo del comma 11 è soppressa la parola "anche" e dopo le parole "servizi di call center" sono aggiunte le seguenti: ", come individuati ai sensi del comma 6-bis."

Relazione

Le modifiche mirano a chiarire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle correlate sanzioni previste dai commi 5, 6 e 11 dell'art. 24-bis del Decreto Legge n. 83/2012, precisando che riguardano coloro che svolgono attività di call center in favore di un'impresa committente, anche in virtù di un rapporto di controllo o di collegamento societario, con esclusione pertanto di coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati.

Relazione tecnica

La norma non ha effetti sulla finanza pubblica.




89.0.1000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31-dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 NOV. 2017



A.S. 2960

Subemendamento all'emendamento 101.0.1000

All'emendamento 101.0.1000, le parole: «dopo le parole "affluiscono", sono inserite le seguenti:» sono sostituite con le seguenti: «le parole "ad apposito conto di tesoreria" sono sostituite dalle seguenti:»

SANTINI



101.0.1000/1

AS 2960


SUB EMENDAMENTO

EMENDAMENTO ~~101.0.1000~~

All'Art. 101-bis, aggiungere il seguente comma:

"2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla ~~dismissione del patrimonio immobiliare~~ delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano ~~le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni.~~"

Sen. Bonfrisco



101.0.1000/2

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 101.0.1000

Dopo l'articolo 101-bis inserire il seguente:

«Art. 101-ter.

(Disposizioni in materia di centrale geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale)

1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 e successive modificazioni, ultimo periodo, dopo le parole: "di competenza statale" sono aggiunte le seguenti: "ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione".

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi non inferiori a 230 euro MWh per gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, per una potenza complessiva impegnata pari a 50 MWh".

 **MILIO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI**

101.0.1000/3

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 101.0.1000


Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 101-ter.

(Istituto nazionale di genetica molecolare)

1. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2018 una spesa ulteriore di un milione di euro annui.

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «249 milioni» e le parole «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «329 milioni».

 **MILANO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI**

101.0.1000/4

AS 2960-
Emendamento

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis. – Fondo casa – 1. All'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, al comma 2, dopo le parole “affidisco”, sono inserite le seguenti: “ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.”».

101.0.1000

RELAZIONE TECNICA

Con tale novella si vuole autorizzare in maniera espressa la gestione fuori bilancio dell'istituto del Fondo casa, tenuto conto del fatto che in mancanza di tale precisazione in norma primaria, il conto di tesoreria, sul quale trova fondamento l'istituto, non avrà più possibilità di essere riattivato, essendo stato definitivamente chiuso in seguito al provvedimento di soppressione definitiva di talune gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e come previsto dal decreto del MEF del 26 maggio 2017. Ciò determinerebbe, altresì, di rendere priva di significato la disposizione normativa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (COM) nonché tutte le norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 90/2010 (TUOM). Pertanto, la soluzione di prevedere un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato avente natura di gestione fuori bilancio, consentirà di salvaguardare un istituto molto importante per il benessere del personale della Difesa e la connessa vigente disciplina.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[Handwritten signature]

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017

[Handwritten signature]



Emendamento tecnico

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 «Politiche per il lavoro (26)», programma 1.5 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)», apportare le seguenti variazioni:

2018:-

CP: + 210.000

CS: + 210.000

2019:

CP: + 210.000

CS: + 210.000

2020:

CP: + 210.000

CS: + 210.000



RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è volto a riallineare lo stanziamento del capitolo n. 1232 di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'importo stabilito dall'articolo 68, comma 21, del disegno di legge, al fine di sanare un mero errore tecnico di inserimento dei dati contabili nel sistema informativo. L'effetto derivante dall'emendamento è già considerato nei saldi programmatici che quindi non vengono modificati.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


 POSITIVO

 NEGATIVO

106.TAB.4.1000.5

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 NOV. 2017

